SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 ottobre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 agosto 2019.

Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe. (19A06095). . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DECRETO 4 settembre 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela denominazione Marino a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Marino». (19A06088). . . . . *Pag.* 14

DECRETO 4 settembre 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del Vermentino di Gallura a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Vermentino di Gallura». (19A06094). . . . . *Pag.* 15

DECRETO 11 settembre 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'IGP Agnello di Sardegna e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Agnello di Sardegna». (19A06089) . . . . *Pag.* 17

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 21 gennaio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Astrea società cooperativa sociale in liquidazione», in Camerano e nomina del commissario liquidatore. (19A06053). *Pag.* 18

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Cooper 2000», in Pisa e nomina del commissario liquidatore. (19A06056). . . . . . *Pag.* 19

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ala Security società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Fiano Romano e nomina del commissario liquidatore. (19A06049). . . . . *Pag.* 20

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «All Services società cooperativa», in Ladispoli e nomina del commissario liquidatore. (19A06050). *Pag.* 21

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «T.F.L. coop.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (19A06051) . . . . *Pag.* 21

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Clean Service società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (19A06052) . . . . *Pag.* 22

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Confimpiego società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (19A06054). *Pag.* 23

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Oltre il giardino società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (19A06055) . . . . *Pag.* 24

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «N.D.S. società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Ariccia e nomina del commissario liquidatore. (19A06057). . . . . *Pag.* 24

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edil service società cooperativa in liquidazione», in Ciampino e nomina del commissario liquidatore. (19A06058) . . . . *Pag.* 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 16 settembre 2019.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche e nuova posologia del medicinale per uso umano «Taltz». (Determina n. 1383/2019). (19A06129). . . . . *Pag.* 26

DETERMINA 17 settembre 2019.

Esclusione del medicinale triossido di arsenico (Trisenox) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della Leucemia acuta promielocitica (LAP) come terapia di prima linea, in combinazione con ATRA (Acido All-Trans Retinoico) in pazienti con diagnosi confermata geneticamente e non ad alto rischio (globuli bianchi ≤ 10×10^9/L). (Determina 103014/2019). (19A06093) . . . . *Pag.* 28

DETERMINA 20 settembre 2019.

Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità. (Determina n. DG/1399/2019). (19A06092). . . . . *Pag.* 29

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin» (19A06018) *Pag.* 31

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Glucobay» (19A06019) . *Pag.* 31

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil» (19A06020) . *Pag.* 32

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Emla» (19A06021) . . *Pag.* 32

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud» (19A06022) *Pag.* 33

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 agosto 2019.

Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 74, recante «Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 21 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali di discesa e da fondo»;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato» ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *l)*, ove è stabilito che il Corpo forestale dello Stato ha competenza in materia di controllo del manto nevoso e previsione del pericolo valanghe ed attività consultive e statistiche connesse, svolte attraverso il proprio Servizio Meteomont;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e, in particolare, l'art. 24 in relazione alle competenze ed al ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella direzione e nel coordinamento degli interventi tecnici di soccorso pubblico;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, l'art. 92 ai sensi del quale le Forze armate, tra l'altro, forniscono, a richiesta, e compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale per attività tra cui l'emissione di «bollettini periodici relativi a rischio valanghe»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato», ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare, gli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18 e 45;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e successive modifiche e integrazioni concernente «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 2004, n. 59;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008, recante «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 2009, n. 36;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012, inerente gli «Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2013, n. 27;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 in tema di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 2012, n. 82;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 2381 del 24 maggio 2012, con cui viene istituito il «Gruppo tecnico di lavoro - settore neve e valanghe»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3152 del 24 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 2013, n. 220 che conferma l'Associazione interregionale neve e valanghe (AINEVA) quale centro di competenza;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1349 del 15 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 giugno 2014, n. 138, che individua, quale Centro di competenza del medesimo Dipartimento, il Servizio Meteomont del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 2616 del 19 giugno 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2018, n. 189, che modifica nell'elenco dei Centri di competenza la denominazione del centro di competenza Meteomont, da «Corpo forestale dello Stato - Meteomont» a «Servizio Meteomont - Carabinieri Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, Esercito italiano - Comando truppe alpine» , rimanendo invariati gli ambiti disciplinari di competenza;

Viste le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile inerenti «Determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza» del 31 marzo 2015 n. 1099;

Viste le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile recanti «Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile» del 10 febbraio 2016 n. RIA/0007117;

Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del decreto legislativo n. 1/2018 le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 1/2018 il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri anche per l'elaborazione ed il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale (lettera *d)* e per l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'art. 15 (lettera *c*);

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del decreto legislativo n. 1/2018 il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate;

Ravvisata la necessità di ottimizzare la capacità di allertamento del sistema di protezione civile e favorire un'adeguata risposta alle emergenze locali dovute a eventi calamitosi derivanti da fenomeni valanghivi;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del 9 maggio 2019;

EMANA

LA SEGUENTE DIRETTIVA

1. Finalità e compiti generali.

Il presente atto ha lo scopo di delineare gli «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe».

Il documento include due allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante: il primo allegato attiene alle procedure operative del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio valanghe ed il secondo definisce le procedure operative per la predisposizione degli indirizzi regionali finalizzati alla pianificazione di protezione civile locale, nell'ambito del rischio valanghe.

La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni attraverso la rete dei Centri funzionali, nonché dalle strutture regionali e dai Centri di competenza chiamati a concorrere funzionalmente e operativamente a tale rete, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e successive modifiche e integrazioni e di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile».

In coerenza con quanto previsto per il rischio idrogeologico e idraulico dalla direttiva citata e dalle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile recanti «Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del Sistema di protezione civile» del 10 febbraio 2016, ciascuna regione e/o provincia autonoma avrà cura di indirizzare e/o stabilire le procedure e le modalità di allertamento per il rischio valanghe, nonché per la gestione dell'emergenza da parte del proprio sistema di protezione civile nell'ambito del piano regionale di protezione civile previsto ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ciascuna regione e/o provincia autonoma avrà cura di fornire altresì gli indirizzi regionali per la predisposizione dei piani provinciali e comunali di protezione civile indicati alla lettera *b)* del medesimo comma 1 del citato art. 11. Per quanto concerne le disposizioni inerenti alla definizione della criticità valanghe di cui all'allegato 1, è necessario considerare la stretta correlazione tra le suddette attività e le dinamiche meteorologiche e nivologiche a scala sinottica, le quali richiedono l'utilizzo di modellazioni ed analisi a mesoscala tipicamente afferenti alla rete dei Centri funzionali, ai quali deve evidentemente essere assicurato un adeguato supporto tecnico-specialistico settoriale da parte di soggetti con elevata esperienza, a livello sia regionale sia nazionale. Fra i predetti soggetti vi rientranoin *primis* gli uffici regionali e provinciali aderenti all'Associazione delle regioni e province autonome dell'arco alpino italiano (AINEVA), nonché le strutture operative di Meteomont, i quali possono operare anche in virtù di appositi accordi.

La programmazione regionale di previsione e prevenzione, oltre alle funzioni, ai compiti ed all'organizzazione delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza valanghe, include la funzione di pianificazione di protezione civile territoriale, necessaria ad una efficiente organizzazione della risposta operativa all'emergenza sul territorio.

È opportuno che i piani di protezione civile sul rischio valanghe, laddove esistenti, recepiscano gli elementi relativi alla suddetta pianificazione, riportati nell'allegato 2 della presente direttiva.

2. Disposizioni finali.

Per le regioni a statuto speciale restano ferme le competenze a loro affidate dai relativi statuti. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalità della presente direttiva ai sensi dei relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Entro due anni dalla pubblicazione del presente provvedimento le regioni, sulla base degli studi di pericolosità, definiscono, in raccordo con i comuni, in base alle informazioni fornite dagli stessi, una prima mappatura delle aree soggette a rischio valanghe ed emanano le direttive per l'allertamento e gli indirizzi per la pianificazione provinciale, comunale/intercomunale o di ambito di protezione civile recependo le disposizioni di cui alla presente direttiva. I comuni, ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree soggette a rischio valanghe da parte della regione, comunicano con tempestività a quest'ultima eventuali modifiche o informazioni utili.

Sarà cura delle regioni e delle province autonome provvedere all'organizzazione di incontri di consultazione con le componenti e strutture operative coinvolte nelle attività di gestione delle emergenze, per favorire la realizzazione condivisa dei suddetti indirizzi di pianificazione di protezione civile anche con la partecipazione del Dipartimento della protezione civile qualora richiesta.

Le regioni, oltre al necessario supporto per la pianificazione di livello locale, mettono a disposizione dei comuni la perimetrazione delle aree potenzialmente valanghive e le informazioni relative alla pericolosità dei fenomeni valanghivi attesi. I comuni individuati come territori esposti al rischio valanghe, entro due anni dalla pubblicazione degli indirizzi regionali adeguano i propri piani di protezione civile.

All'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 12 agosto 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Registrata alla Corte dei conti il 13 settembre 2019
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1830

ALLEGATO *1*

PROCEDURE OPERATIVE DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO NAZIONALE E REGIONALE PER IL RISCHIO VALANGHE

Premessa.

Il presente documento ha lo scopo di fornire un supporto alle regioni e alle province autonome interessate dal rischio connesso alle valanghe per la redazione dei relativi messaggi di allertamento, definendo i criteri per la valutazione dei livelli di criticità a scala sinottica e dei relativi livelli di allerta. Tali criteri rappresentano un utile strumento volto ad uniformare il sistema di allertamento nazionale nell'ambito del citato rischio valanghe, in linea con il processo di omogeneizzazione in atto, per il sistema di allertamento nazionale, nell'ambito del rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

La definizione dei suddetti livelli di allerta, oltre a rappresentare lo strumento necessario per l'informazione sulle situazioni di rischio valanghe, è fondamentale per il processo decisionale in fase di attivazione dei piani di protezione civile (*cfr.* allegato 2), insieme alle informazioni derivanti dalle attività di presidio del territorio.

Il presente allegato riporta, inoltre, la definizione di «aree antropizzate», intese come l'insieme dei contesti territoriali ai quali si riferisce la valutazione della criticità valanghe, a scala regionale e nazionale, mediante l'individuazione degli scenari di evento, nonché dei relativi effetti e danni, senza costituire alcun riferimento alle competenze delle diverse strutture operative nelle attività di soccorso. Nel successivo paragrafo 2 è riportata, al riguardo, una più approfondita definizione.

Sono, altresì, fornite apposite indicazioni riguardanti l'organizzazione della rete dei Centri funzionali, prevedendo le relative disposizioni operative per l'allertamento in materia di valanghe ai fini di protezione civile.

1. Bollettini neve e valanghe.

Una corretta valutazione e previsione degli scenari di rischio valanghe e della loro evoluzione a breve termine deriva da un'analisi, a scala sinottica, degli scenari di pericolosità (natura e intensità degli eventi valanghivi), da specifiche e dettagliate osservazioni e misure effettuate sul campo nonchè dalla valutazione degli effetti al suolo dei fenomeni attesi.

Il Bollettino neve e valanghe (BNV) costituisce, al riguardo, un insostituibile strumento di supporto in quanto fornisce un quadro sintetico sul grado d'innevamento, sulle condizioni di stabilità del manto nevoso, sull'attività valanghiva in atto, sul pericolo valanghe, nonché sull'evoluzione nel tempo di tutti i predetti fattori.

Il BNV è redatto a scala sinottica, sulla base di meteonivozone (zone geografiche omogenee dal punto di vista climatico e nivologico), di estensione normalmente superiore a 100 km^2, ed ha valenza sull'intero territorio, indipendentemente dal grado di antropizzazione dei diversi contesti; esso fornisce indicazioni utili soprattutto per le attività escursionistiche in ambiente montano innevato.

Il pericolo valanghe del BNV è espresso secondo la scala unificata europea (EAWS - *European Avalanche Warning Services*) articolata su 5 livelli decrescenti di pericolo (gradi da 5 a 1 dove 5 rappresenta il pericolo massimo e 1 il pericolo minimo), definiti in base al grado di consolidamento del manto nevoso, alla probabilità di distacco, alle cause dei distacchi (spontanei e provocati), alle dimensioni delle valanghe ed al numero di siti potenzialmente pericolosi. Il BNV non fornisce, invece, indicazioni riguardo ai possibili effetti al suolo delle valanghe attese (in particolare nelle aree antropizzate).

I BNV sono disponibili giornalmente nei periodi dell'anno caratterizzati da significativo innevamento, salva la possibilità di acquisizione dei dati nivometrici e sono redatti secondo gli standard tecnici e terminologici definiti dall'EAWS. Per ulteriori informazioni riguardo agli standard adottati è possibile consultare la documentazione disponibile sul sito web di EAWS, all'indirizzo www.avalanches.org. Alcuni aspetti fondamentali relativi alla natura e al corretto utilizzo dei BNV sono contenuti nella pubblicazione di AINEVA-DPC «Proposte di indirizzi metodologici per le strutture di protezione civile deputate alla previsione, al monitoraggio e alla sorveglianza in campo valanghivo nell'ambito del sistema nazionale dei centri funzionali», Trento 2010. Informazioni riguardanti i criteri interpretativi dei BNV sono reperibili nella pubblicazione: «I Bollettini Valanghe AINEVA. Guida all'interpretazione», AINEVA 2012, consultabile anche sul sito web: www.aineva.it e sui siti web del servizio Meteomont, consultabili agli indirizzi: http://www.meteomont.gov.it/infoMeteo e www.meteomont.org

2. Bollettini di criticità valanghe.

Il Bollettino di criticità valanghe (BCV) è un documento previsionale, destinato al sistema di protezione civile, contenente una previsione a vasta scala dei possibili scenari di eventi valanghivi attesi e dei relativi effetti al suolo. La criticità valanghe esprime il rischio derivante dai fenomeni di scorrimento di masse nevose, con particolare riguardo alle aree antropizzate, per finalità di protezione civile, al fine di consentire ai soggetti competenti l'adozione, secondo un principio di sussidiarietà, delle misure a tutela dell'incolumità delle persone e dei beni.

Come poc'anzi premesso, nella presente direttiva per aree antropizzate si intende l'insieme dei contesti territoriali in cui sia rilevabile la presenza di significative forme di antropizzazione, quali la viabilità pubblica ordinaria (strade in cui la circolazione è garantita anche nei periodi di innevamento), le altre infrastrutture di trasporto pubblico (es. ferrovie e linee funiviarie), le aree urbanizzate (aree edificate o parzialmente edificate, insediamenti produttivi, commerciali e turistici) asservite comunque da una viabilità pubblica ordinaria, singoli edifici abitati permanentemente (ancorché non asserviti da viabilità pubblica ordinaria) e aree sciabili attrezzate come definite dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, di seguito «aree sciabili» (contesti appositamente gestiti per la pratica di attività sportive e ricreative invernali). La valutazione della criticità viene fatta quotidianamente a partire dalle informazioni contenute nel Bollettino neve e valanghe (BNV). Il suddetto BCV si articola per zone di allerta, ovvero ambiti territoriali significativamente omogenei per l'atteso manifestarsi della criticità prevista. La valutazione di criticità a scala di dettaglio, ad esempio per uno specifico sito valanghivo, va effettuata a livello locale sulla base di analisi e valutazioni specifiche fondate sulla conoscenza del territorio e delle relative condizioni nivologiche del momento. In presenza di scenari particolarmente avversi, il BCV viene diramato mediante apposito Avviso di criticità valanghe - ACV, per lo specifico allertamento del sistema di protezione civile, secondo i livelli di criticità e allerta stabiliti di seguito.

Livelli di criticità e allerta.

Analogamente a quanto previsto per gli altri rischi idrogeologici, anche per le valanghe si distinguono 3 livelli di criticità e corrispondenti allerte, secondo quanto stabilito dalle indicazioni operative recanti «Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del sistema di protezione civile», emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile con nota prot n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016:

assenza di criticità significative prevedibili = NESSUNA ALLERTA (VERDE);

livello di criticità ordinaria = ALLERTA GIALLA;

livello di criticità moderata = ALLERTA ARANCIONE;

livello di criticità elevata = ALLERTA ROSSA.

La definizione degli scenari di evento e dei relativi danni attesi per ciascuno dei suddetti livelli è riportata nella tabella che segue. Tali indicazioni si riferiscono ai bollettini di criticità valanghe emessi a scala regionale e nazionale, che riportano le previsioni di rischio valanghivo per le aree antropizzate.

TABELLA DELLE ALLERTE E DELLE CRITICITA' VALANGHE

Allerta	Criticità	Scenario di evento*	Effetti e danni**
Nessuna allerta	Assenza di fenomeni significativi prevedibili	*Assenza di valanghe significative nelle aree antropizzate.* *Sono al più possibili singoli eventi valanghivi di magnitudo ridotta difficilmente prevedibili.*	*Eventuali danni puntuali limitati a contesti particolarmente vulnerabili.*
Gialla	ordinaria	*Le valanghe attese nelle aree antropizzate possono interessare in modo localizzato siti abitualmente esposti al pericolo valanghe.* *Si tratta per lo più di eventi frequenti, di media magnitudo e normalmente noti alla comunità locale.*	*Occasionale pericolo per l'incolumità delle persone.* *I beni colpiti possono subire danni di modesta entità con effetti quali:* *- interruzione temporanea della viabilità;* *- sospensione temporanea di servizi.* *Danni più rilevanti sono possibili localmente nei contesti più vulnerabili.*
Arancione	moderata	*Le valanghe attese possono interessare diffusamente le aree antropizzate, anche in siti non abitualmente esposti al pericolo valanghe.* *Si tratta per lo più di eventi di magnitudo media o elevata.*	*Pericolo per l'incolumità delle persone.* *I beni colpiti possono subire danni di moderata entità con effetti quali:* *- danneggiamento di edifici;* *- isolamento temporaneo di aree circoscritte;* *- interruzione della viabilità;* *- limitazioni temporanee di fruibilità in aree sciabili attrezzate come definite dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363;* *- sospensione di servizi.* *Danni più rilevanti sono possibili nei contesti più vulnerabili.*

Rossa	**elevata**		*Le valanghe attese possono interessare in modo esteso le aree antropizzate, anche in siti non abitualmente esposti al pericolo valanghe.* *Si tratta per lo più di eventi di magnitudo elevata o molto elevata, che possono anche superare le massime dimensioni storiche.*	*Grave pericolo per l'incolumità delle persone.* *Possibili danni ingenti per i beni colpiti con effetti quali:* *- grave danneggiamento o distruzione di edifici;* *- isolamento di aree anche relativamente vaste;* *- interruzione prolungata della viabilità;* *- limitazioni prolungate di fruibilità in aree sciabili attrezzate come definite dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363;* *- sospensione prolungata di servizi;* *- difficoltà per attività di soccorso e approvvigionamento.*

* *Gli scenari di evento descritti nella presente tabella si riferiscono alle possibili situazioni di rischio valanghivo nelle aree antropizzate; le valanghe in esse attese sono quelle prevedibili in base alle condizioni nivologiche del territorio. Per la valutazione del pericolo valanghe al di fuori di questi contesti (tipicamente per escursioni in ambiti montani) è necessario riferirsi al bollettino neve e valanghe (BNV).*

** *Le valanghe, anche di magnitudo ridotta, possono influire pesantemente sull'incolumità delle persone, fino a provocarne la morte; la sola circostanza di un evento valanghivo è quindi potenzialmente letale per chi ne viene travolto, indipendentemente dalla magnitudo della valanga stessa.*

3. Aspetti organizzativi e funzionali.

La valutazione dei possibili rischi derivanti dagli eventi valanghivi nell'ambito delle predette aree antropizzate e, quindi, l'emissione dei corrispondenti livelli di criticità/allerta nei Bollettini di criticità valanghe (BCV) e degli eventuali avvisi di criticità valanghe (ACV), spetta alla rete dei Centri funzionali, disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 marzo 2004 n. 59 e dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018.

Secondo tale schema organizzativo spetta alle regioni ed alle province autonome l'adozione e la diramazione dei BCV/ACV per il territorio di propria competenza, nonché la dichiarazione dei diversi livelli di allerta del sistema della protezione civile.

L'adozione e la dichiarazione dei diversi livelli di allerta del sistema della protezione civile da parte delle regioni, sulla base dei previsti livelli di criticità/allerta valanghiva, compete al Presidente della Giunta regionale o al soggetto da lui delegato, sulla base della legislazione regionale in materia.

Il Dipartimento della protezione civile cura la mosaicatura nazionale dei BCV, aggregandoli in un unico prodotto di sintesi valido per tutto il territorio nazionale. I bollettini di criticità/allerta valanghe delle regioni e province autonome sono emessi quotidianamente entro le ore 15,00, quello nazionale, invece, entro le ore 16,00; essi devono avere validità almeno per le ventiquattro ore successive.

In base a quanto già specificato nei precedenti due capitoli, per poter svolgere in modo efficace le attività legate alla fase previsionale e alla conseguente emissione del BCV è necessario disporre di una adeguata base di dati nivo-meteorologici raccolti su tutto il territorio interessato, afferenti sia a stazioni automatiche che manuali, nonché di idonee capacità previsionali sia in ambito meteorologico sia valanghivo, con particolare riguardo alle previsioni di pericolo contenute nei BNV; è, infine, necessario poter valutare i possibili effetti provocati dalle valanghe previste in aree antropizzate.

Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non disponga-no di proprie strutture con adeguate competenze e capacità operative come sopra descritte, le stesse devono avvalersi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, del supporto di qualificati soggetti esterni, mediante la stipula di specifici accordi che coprano almeno i periodi dell'anno caratterizzati da significativo innevamento.

Tali accordi, da sottoscriversi entro sei mesi dalla entrata in vigore delle direttive di cui al punto 2 della presente direttiva, emanate dalle regioni per l'allertamento e gli indirizzi per la pianificazione provinciale e comunale/intercomunale o di ambito di protezione civile per il rischio valanghe, devono poter assicurare l'operatività quotidiana del Centro funzionale regionale; a questo riguardo sono prioritariamente idonei i soggetti riconosciuti quali Centri di competenza in materia nivologica e valanghiva da parte del Dipartimento della protezione civile (AINEVA, Meteomont carabinieri-forestali e Meteomont Comando truppe alpine).

Oltre alle succitate attività che caratterizzano la cosiddetta «fase previsionale», i Centri funzionali devono assicurare anche lo svolgimento della «fase di monitoraggio e sorveglianza», che consiste principalmente nella verifica degli scenari previsti e nel loro eventuale aggiornamento, a seguito delle evoluzioni in atto. Tale attività richiede in particolare il reperimento di informazioni a livello locale, anche tramite le Commissioni locali valanghe, i presidi territoriali comunali o altri soggetti consultivi funzionalmente analoghi.

Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio complessivamente fornito in materia di allertamento valanghe nelle aree antropizzate, il Dipartimento della protezione civile e le regioni e province autonome assicurano, con il supporto dei citati Centri di competenza, un'adeguata formazione del personale coinvolto.

ALLEGATO 2

PROCEDURE OPERATIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI INDIRIZZI REGIONALI FINALIZZATI ALLA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LOCALE NELL'AMBITO DEL RISCHIO VALANGHE.

Premessa.

Il presente documento ha lo scopo di fornire un supporto alle regioni e alle province autonome interessate dal rischio connesso alle valanghe per la predisposizione di indirizzi per la pianificazione locale di protezione civile finalizzata a fronteggiare emergenze derivanti da tali fenomeni. Gli enti deputati alla elaborazione dei piani di protezione civile dovranno adottare i contenuti dei suddetti indirizzi nei limiti delle proprie effettive capacità operative e secondo i principi di sussidiarietà e adeguatezza, in modo da realizzare una pianificazione che sia attuabile sulla base delle risorse disponibili.

Il carattere generale dei concetti di seguito riportati è dovuto alla necessità di renderli compatibili con i diversi modelli di organizzazione territoriale di protezione civile delle regioni e delle province autonome.

Il contenuto del presente allegato si riferisce a situazioni emergenziali derivanti da valanghe che possano causare danni gravi, anche relativamente estesi, su «aree antropizzate» così definite nel precedente Allegato 1 par. 2: «l'insieme dei contesti territoriali in cui sia rilevabile la presenza di significative forme di antropizzazione, quali la viabilità pubblica ordinaria (strade in cui la circolazione è garantita anche nei periodi di innevamento), le altre infrastrutture di trasporto pubblico (es. ferrovie e linee funiviarie), le aree urbanizzate (aree edificate o parzialmente edificate, insediamenti produttivi, commerciali e turistici) asservite comunque da una viabilità pubblica ordinaria, singoli edifici abitati permanentemente (ancorché non asserviti da viabilità pubblica ordinaria) e aree sciabili (contesti appositamente gestiti per la pratica di attività sportive e ricreative invernali)».

Le suddette aree sciabili comprendono le «aree sciabili gestite», ovvero «l'insieme delle infrastrutture, impianti, piste (compresi gli itinerari di collegamento non classificati come piste), con le relative pertinenze e le altre zone specializzate che nell'insieme consentono di offrire agli utenti un servizio complesso finalizzato all'esercizio delle attività sportivo/ricreative invernali su territorio innevato».

Relativamente alle suddette aree sciabili gestite si rendono necessarie talune puntualizzazioni.

La responsabilità sulla normale vigilanza, per la prevenzione di potenziali danni da valanga a persone e cose, e sugli interventi di natura gestionale, volti alla salvaguardia dalle valanghe di dette aree sciabili gestite, è attribuita, secondo le normative regionali e locali, ai soggetti gestori delle attività economiche principali svolte nei comprensori e, quindi, agli esercenti d'impianti e dei percorsi gestiti con diverse modalità.

Il gestore o esercente ha l'obbligo di predisporre un piano di gestione delle emergenze in caso di pericolo valanghe sul proprio comprensorio, non ricadendo responsabilità alcuna in capo al comune durante l'attività ordinaria. Qualora si ravvisino mancanze del gestore o dell'esercente il comune può imporre limitazioni all'esercizio dell'attività del gestore o esercente medesimi.

Spettano invece al comune, coadiuvato dalla Commissione locale valanghe o da analogo soggetto tecnico consultivo, gli interventi urgenti per le fattispecie di pericolo immediato per l'incolumità pubblica, originato da potenziali valanghe. Nel caso in cui la commissione o analogo soggetto tecnico consultivo non siano presenti presso la regione quest'ultima avrà cura di promuoverne e disciplinarne l'istituzione.

Considerato quanto sopra, è opportuno fornire la definizione di Territorio aperto: «tutto quanto non riconducibile alle aree antropizzate, così come definite in allegato 1, ed alle aree sciabili gestite, così come sopra definite, non soggette ai compiti di vigilanza e gestione, con finalità di prevenzione propri della Commissione locale valanghe o di analogo soggetto tecnico consultivo del comune. Pertanto il territorio aperto è percorribile dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo».

Le misure preventive applicate nei territori aperti coincidono con l'attività informativa sulle condizioni di pericolo di valanghe rappresentate nei Bollettini neve e valanghe - BNV, a favore dei frequentatori dell'ambiente innevato.(1)

La decisione di realizzare il presente documento scaturisce dal fatto che le emergenze derivanti da fenomeni valanghivi interessano, di norma, i livelli di coordinamento locali.

Quanto sopra risulta essere comune a tutte le regioni e province autonome interessate che, a seconda della gravità dei fenomeni valanghivi che si manifestano nei rispettivi territori, possono essere suddivise in tre livelli di problematicità territoriale per valanghe (*cfr.* DPC, AINEVA – 2010 – «Proposte di indirizzi metodologici per la gestione delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in campo valanghivo»), di seguito riportati:

1. assente o limitata ad ambiti estremamente circoscritti, attualmente associabile alle Regioni Siciliana, Sardegna e Puglia;

2. significativa ma limitata a specifichi contesti territoriali, attualmente associabile alle Regioni Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Lazio e in misura più contenuta Toscana, Umbria, Campania, Molise, Basilicata e Calabria;

3. significativa e in grado di interessare porzioni estese di territorio con possibili criticità per centri abitati, infrastrutture o comprensori di aree sciabili, attualmente associabile alle Regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

La ripartizione delle regioni/province autonome nei suddetti livelli di problematicità è soggetta a cambiamento.

Qualora l'evento si manifesti con particolare gravità, l'intervento operativo in emergenza può comunque richiedere anche l'impiego di risorse regionali e nazionali, in accordo con il principio di sussidiarietà e, per quanto concerne la gestione degli interventi, si applicano le disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 inerente gli «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 2009, n. 36.

Il piano di protezione civile, anche in fase di aggiornamento, dovrà essere coordinato con le altre pianificazioni territoriali e dovrà considerare i protocolli di tipo transfrontaliero finalizzati alla gestione dell'emergenza.

1. I contenuti della pianificazione di protezione civile.

La pianificazione di protezione civile nel presente documento si riferisce al livello comunale/intercomunale o di ambito e provinciale, fatte salve le competenze regionali e delle Province autonome esistenti in materia, e si suddivide come segue:

l'inquadramento territoriale;

la valutazione preliminare degli scenari di rischio;

gli elementi strategici per la preparazione e la gestione dell'emergenza;

(1) Non hanno i requisiti di legittimità tutte quelle ordinanze sindacali che vietano e limitano attività ed accessi verso aree potenzialmente pericolose se tali prescrizioni non sono controllabili e gestibili. Ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato (n.2109 8 maggio 2007) sono illegittime le ordinanze contingibili ed urgenti che non presentino consistenza ed evidenza univoca e rilevante (specifiche per l'area oggetto del provvedimento) comprovate da una attenta valutazione da parte di tecnici esperti attraverso idonei accertamenti istruttori volti a dimostrare l'effettiva sussistenza dei presupposti per adottare l'anzidetta ordinanza (vd. anche Tribunale amministrativo regionale Campania - Napoli sez. V, sentenza 11 maggio 2007 n. 4992; Tribunale amministrativo regionale Lazio, sentenza 28 novembre 2007 n. 11914; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28 giugno 2004 n. 4767). Per idonei accertamenti istruttori s'intende un'indagine, in loco, sulle reali condizioni di instabilità del manto nevoso e non una valutazione desunta dal BNV che, per sua natura, effettua valutazioni e previsioni a scala sinottica (almeno 100 km2 come da indicazioni EAWS).

il modello d'intervento, che definisce il sistema di allertamento, la struttura di coordinamento e le procedure d'intervento secondo fasi operative codificate.

Il piano di protezione civile per il rischio valanghe è parte integrante del piano di protezione civile generale comunale/intercomunale o di ambito e provinciale.

1.1. L'inquadramento territoriale.

Ove esistenti, per un primo inquadramento territoriale, si possono utilizzare:

i catasti valanghe delle regioni o province autonome aderenti ad AINEVA e/o i catasti valanghe del Meteomont carabinieri-forestali; le cartografie tematiche sulle valanghe (Monografia militare delle valanghe del Meteomont Comando truppe alpine; Carta monografica delle valanghe del Meteomont carabinieri-forestali; Carte di localizzazione probabile delle valanghe (CLPV) delle regioni o province autonome aderenti ad AINEVA);

per singoli siti valanghivi: i Piani delle zone esposte a valanga (PZEV) presenti in documenti pianificatori o progettuali; criteri e metodologie di studio sono approfonditamente descritte nel volume «Barbolini, M., Cordola, M., Natale, L., e Tecilla, G., 2006, «Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle aree esposte al pericolo di valanghe» Università degli studi di Pavia, Dipartimento di ingegneria idraulica e ambientale - AINEVA;

altri strumenti di documentazione territoriale sulle valanghe quali: le carte di analisi aerofotogrammetrica, l'analisi dei caratteri fisici del territorio mediante GIS, gli studi e perizie valangologiche per attività di progettazione di opere, impianti o infrastrutture.

Il quadro conoscitivo che potrà emergere dall'utilizzo di tali dati dovrà tenere adeguatamente conto dei limiti di rappresentatività spaziale, temporale, di eterogeneità e di qualità (metodologie, livello di analisi, fattori di scala) dei documenti utilizzati.

I catasti, le monografie e le CLPV non sono strumenti di valutazione della pericolosità riferibile a eventi valanghivi futuri e non ne rappresentano la possibile estensione, frequenza o intensità. Ciò nonostante, è opportuno che i soggetti che detengono i suddetti dati e informazioni li rendano disponibili alle regioni che li utilizzano per le finalità della presente direttiva. Inoltre, la rappresentatività temporale da essi considerata difficilmente supera i trenta-quaranta anni di attività valanghiva registrata. Tale periodo è ampiamente inferiore ai tempi di ritorno della maggior parte degli eventi valanghivi in grado d'interagire con l'ambiente antropizzato. La rappresentatività spaziale è spesso disomogenea e risulta fortemente lacunosa, specie per le aree di più recente antropizzazione: una traduzione automatica in carte di rischio sarebbe pertanto impropria e scientificamente scorretta.

Un efficace metodo speditivo d'individuazione dei siti valanghivi, in assenza di documentazione cartografica o documentale è illustrato nel «Documento E – Criteri per l'utilizzo delle fonti di documentazione cartografica sulle valanghe e indirizzi metodologici per la realizzazione di perimetrazioni a carattere speditivo finalizzate ad effettuare una prima individuazione dei siti esposti a valanga» AINEVA – DPC 2010; e in particolare alla sezione E2 – «indirizzi metodologici e criteri applicativi per l'individuazione e la delimitazione speditiva di siti valanghivi».

Il suddetto documento propone un criterio semi-automatico per l'identificazione delle aree di distacco delle valanghe basato sull'analisi, attraverso la tecnologia GIS, del modello digitale del terreno sovrapposto alla carta di uso del suolo. Il metodo speditivo permette inoltre la stima della distanza di arresto e dell'area potenzialmente esposta attraverso l'applicazione di un metodo statistico che fornisce la massima distanza percorribile dalla valanga lungo un profilo, definita mediante l'applicazione di un apposito algoritmo.

L'applicazione di tale metodologia di analisi risente, tuttavia, ancora di un approccio sperimentale che presenta alcuni limiti legati alla consistenza della base di dati utilizzata per il calcolo statistico delle distanze d'arresto e, pertanto, non può essere considerata esaustiva per la descrizione dei fenomeni valanghivi sull'intero territorio nazionale. Per un futuro utilizzo sarà necessaria un'integrazione del *data set* con un congruo numero di eventi valanghivi documentati sull'intero territorio nazionale e un approfondimento di dettaglio sull'innevamento, nonostante le evidenti criticità legate alla scarsa rappresentatività delle banche dati esistenti, specie per l'area appenninica.

1.2. La valutazione preliminare degli scenari di rischio.

La valutazione preliminare degli scenari di rischio ad opera dei comuni si basa sul quadro conoscitivo del territorio, in termini di determinazione delle aree potenzialmente valanghive individuate dalle regioni e, quindi, della pericolosità dei fenomeni valanghivi attesi, in relazione al grado di antropizzazione del territorio stesso (valutazione della vulnerabilità) e dei valori degli elementi a rischio.

Il grado di approfondimento possibile per la definizione degli scenari di rischio è quindi correlato al grado di conoscenza degli aspetti sopra citati, in particolare dei fenomeni valanghivi verificatisi nel passato e della loro interazione con infrastrutture e centri abitati. La disponibilità di una dettagliata e storicamente estesa base documentale è, quindi, auspicabile per procedere ad un'adeguata definizione degli scenari di rischio.

Nel caso in cui si disponga anche di adeguate modellizzazioni dei fenomeni attesi (almeno per i siti valanghivi di maggior impatto sulle aree antropizzate), è possibile procedere a una mappatura di carattere più quantitativo delle aree a rischio e dettagliare maggiormente gli scenari di rischio.

L'illustrazione di un metodo per la realizzazione di una carta del rischio su base modellistica è contenuta nell'appendice G del volume «Barbolini, M., Cordola, M., Natale, L., and Tecilla, G., 2006, Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle aree esposte al pericolo di valanghe: Università degli studi di Pavia, Dip. ing. idraulica e ambientale - AINEVA». L'applicazione di tale metodologia di analisi presuppone, comunque, una preliminare procedura di taratura e adattamento del metodo all'area oggetto di studio fondata su un approfondimento delle conoscenze relative alle caratteristiche d'innevamento e all'ubicazione dei siti valanghivi.

Gli scenari di rischio individuati dovranno essere mantenuti continuamente aggiornati in funzione dell'evoluzione del territorio in termini di variazioni morfologiche e di antropizzazione.

1.3. Gli elementi strategici della pianificazione di protezione civile.

Una corretta pianificazione di protezione civile, che ha inizio dall'individuazione di una strategia organizzativa finalizzata a garantire reperibilità ed operatività delle componenti del sistema di protezione civile, insieme alla conoscenza del territorio, delle sue criticità e degli eventi passati, consente di rispondere efficacemente all'emergenza.

Di seguito si riportano gli elementi strategici che devono essere definiti nella pianificazione di protezione civile per la preparazione e la gestione dell'emergenza a livello comunale/intercomunale o di ambito ed a livello provinciale. Tali elementi, nelle more dell'emanazione della direttiva di cui all'art. 18, comma 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018, costituiscono un riferimento tecnico utile alla pianificazione di protezione civile nell'ambito del rischio valanghe.

1.3.1. Gli elementi strategici del livello operativo comunale/intercomunale o di ambito.

Gli elementi strategici proposti di seguito, che il comune deve adottare per la gestione delle emergenze, sono di carattere generale; in ambito territoriale possono essere individuate ulteriori strategie specifiche più aderenti alle esigenze d'intervento locale e per le quali è necessario indicare i soggetti/enti/funzioni di supporto preposti all'attuazione delle stesse:

a) la funzionalità del sistema di allertamento locale (*cfr.* par. 1.4 Modello d'intervento - Il sistema di allertamento): il piano di protezione civile deve prevedere le modalità con le quali il comune garantisce la ricezione e la tempestiva presa in visione dei bollettini/avvisi di criticità, il flusso e lo scambio delle informazioni tra la regione/provincia autonoma/uffici regionali per il rischio valanghe, la prefettura e la provincia. Importante è anche la possibilità di comunicare con le componenti e strutture operative presenti sul territorio. Il sistema di allertamento prevede che le comunicazioni, anche al di fuori degli orari ordinari di lavoro della struttura comunale, giungano in tempo reale al comune. A tal fine il piano di protezione civile deve prevedere modalità di comuni-

cazione con le strutture operative presenti ordinariamente sul territorio comunale o intercomunale o di ambito anche mediante meccanismi di reperibilità del personale comunale e dei membri delle Commissioni locali valanghe o analoghi soggetti tecnici consultivi. A loro volta le strutture operative presenti ordinariamente sul territorio comunale o intercomunale o di ambito (il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate, le Forze di polizia, il volontariato, l'Associazione della croce rossa italiana, il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, le Aziende sanitarie e ospedaliere, ecc.) assicurano, per quanto di competenza, il proprio collegamento secondo le modalità di comunicazione adottate dal Piano comunale di protezione civile anche mediante meccanismi di reperibilità dei propri operatori;

b) il supporto tecnico alle decisioni: nell'ambito del processo decisionale necessario all'attivazione delle azioni previste nelle fasi operative del piano di protezione civile (*cfr.* par. 1.4.3. «Le procedure operative dei piani di protezione civile locali»), il comune, qualora non disponga di un'adeguata componente tecnica, si può avvalere, secondo il principio di sussidiarietà, del supporto della regione/provincia autonoma (anche tramite il Centro funzionale), della provincia, delle Commissioni locali valanghe (o analoghi soggetti tecnici consultivi) e delle Strutture operative competenti in materia presenti sul territorio con personale esperto e qualificato a svolgere attività di presidio volte all'individuazione e valutazione delle criticità. Tale supporto, può essere garantito, se necessario, anche in modalità operativa h24. I membri delle suddette commissioni o analoghi soggetti tecnici consultivi devono possedere requisiti fisici e capacità tecnica per l'effettuazione in sicurezza di sopralluoghi in condizioni ambientali difficili e deve essere, ove possibile, in possesso di adeguate attestazioni e qualifiche da parte di AINEVA o Meteomont. Le Commissioni locali valanghe o analoghi soggetti tecnici consultivi devono essere formalizzati con un provvedimento dell'organo competente individuato dalla normativa delle regioni e delle province autonome che, nell'ambito dei rispettivi bilanci, indichi gli eventuali oneri e individui idonea copertura. Indicazioni utili sulle funzioni e la composizione delle Commissioni locali valanghe sono contenute nel «Documento D» - «Proposte di indirizzi metodologici per le strutture di protezione civile deputate alla previsione, al monitoraggio e alla sorveglianza in campo valanghivo nell'ambito del sistema nazionale dei centri funzionali» DPC, AINEVA - 2010;

c) il coordinamento operativo comunale/intercomunale o di ambito: per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile in situazioni di emergenza prevista o in atto, il sindaco, in quanto autorità territoriale di protezione civile, nel fronteggiare gli eventi di particolare criticità, oltre a disporre dell'intera struttura comunale, può chiedere l'intervento delle diverse strutture operative di protezione civile presenti in ambito locale afferenti al livello regionale, nonché delle aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità. A tal fine nel piano di protezione civile viene indicata la struttura di coordinamento in luogo sicuro e facilmente accessibile, denominato Centro operativo comunale - COC o intercomunale o di ambito - COI o come altrimenti definito dalle direttive regionali e delle province autonome.

Il COC/COI è strutturato in funzioni di supporto, settori specifici di attività per la gestione dell'emergenza, anche coadiuvato dalle organizzazioni di volontariato. Le funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di protezione civile sulla base delle attività previste e possono, quindi, essere accorpate, ridotte o implementate secondo le effettive risorse di personale o per mutate condizioni dello scenario; per ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e, con opportuno atto del sindaco, il responsabile. Nel COC/COI dovrà essere attivata una funzione di supporto necessaria al coordinamento delle altre funzioni, che si occupi degli aspetti contabili, del protocollo, nonché del rapporto con gli altri enti interessati dall'emergenza quali: i comuni limitrofi, la regione/provincia autonoma, la prefettura e la provincia nel rispetto della normativa regionale. Nell'ambito delle attività del COC/COI deve essere prevista l'elaborazione della reportistica di evento contenente informazioni inerenti, ad esempio, la situazione, le attività svolte, quelle previste, le risorse impiegate e le esigenze. Una configurazione organizzativa per funzioni, anche con un assetto minimo, può essere ricavata dal «Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile» - redatto a seguito dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3606/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 settembre 2007, n. 204.

Per l'individuazione della struttura del COC/COI e la denominazione delle funzioni di supporto attivabili, si può far riferimento alle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile inerenti «La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza» del 31 marzo 2015, n. 1099;

d) la funzionalità delle telecomunicazioni: per il presidio territoriale e la gestione delle emergenze è necessario disporre di un sistema di telecomunicazioni che consenta i collegamenti tra la struttura di coordinamento e le squadre che operano sul territorio nonché di poter comunicare via radio in caso di interruzione delle comunicazioni telefoniche fisse e mobili. A tal fine il comune dovrà dotarsi di un proprio sistema radio dedicato per le comunicazioni alternative di emergenza, a copertura del territorio comunale, anche avvalendosi delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio;

e) la gestione della viabilità in emergenza: obiettivo primario per il soccorso e l'assistenza alla popolazione è l'individuazione delle possibili ripercussioni del rischio valanghivo sul sistema viario in situazioni di emergenza e la valutazione delle azioni immediate di ripristino in caso d'interruzione o danneggiamento. A tal fine, è necessario che le azioni per la gestione della viabilità e per il ripristino delle condizioni di transitabilità della rete viaria nel territorio comunale siano attivate sin dalle prime fasi di una nevicata intensa e siano coordinate con il piano neve comunale. È necessario che il comune garantisca il raccordo con tutti i gestori stradali interessati dal piano di protezione civile valanghe, attraverso la condivisione reciproca delle informazioni sulle condizioni di rischio e di transitabilità delle strade. Inoltre, il piano comunale deve prevedere tutte le misure di regolazione del traffico atte a favorire, in sinergia con i livelli provinciali (Prefetture/Province) e gli enti gestori e secondo il principio di sussidiarietà, la movimentazione dei soccorsi e l'assistenza alla popolazione in emergenza; tali misure devono essere riportate su cartografia dedicata;

f) l'attivazione delle squadre per il presidio del territorio: qualora si prevedano, a seguito dell'emissione dei livelli di allerta (*cfr.* 1.4.1 Il sistema di allertamento), anche in base alle valutazioni della Commissione locale valanghe o di un analogo soggetto tecnico consultivo competente in materia, o si manifestino condizioni di criticità, si attiva il piano di protezione civile comunale/intercomunale o di ambito. Tale attivazione prevede l'impiego di una o più squadre per effettuare le attività di presidio che si rendano necessarie in funzione del livello di criticità previsto ed in base a quanto indicato dal suddetto piano, anche con utilizzo, laddove istituiti e finanziati, dei fondi di cui al comma 2 dell'art. 11 e al comma 1 dell'art. 45 del decreto legislativo n. 1 del 2018 finalizzati, su autorizzazione dell'ente competente, anche alla messa in atto dei servizi territoriali cui i comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza, e comunque secondo le possibilità del comune. In particolare si fa riferimento alle operazioni d'interdizione dell'accesso in zone pericolose, al controllo del traffico per favorire il transito dei mezzi di soccorso e, ove se ne valuti la necessità, all'evacuazione precauzionale della popolazione dalle aree a rischio. Le summenzionate attività di tali squadre dovranno avvenire secondo quanto previsto dal piano di protezione civile con l'eventuale supporto consultivo della Commissione locale valanghe o di un analogo soggetto tecnico competente in materia. Le squadre di presidio del territorio possono essere composte da personale adeguatamente formato della polizia municipale e del comune nonché dai volontari delle Organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, con l'eventuale supporto delle altre Forze di polizia che comprendono anche i Corpi forestali provinciali e regionali, ove presenti;

g) le misure di salvaguardia della popolazione: in situazioni di emergenza prevista o in atto, il sindaco, in quanto autorità territoriale di protezione civile, è responsabile del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il prefetto e il Presidente della giunta regionale. Per un'efficace tutela della popolazione le misure di salvaguardia principali da considerare nella pianificazione di protezione civile sono le seguenti:

g1) l'informazione alla popolazione: il piano di protezione civile deve prevedere l'organizzazione dell'informazione alla popolazione prima durante e dopo l'emergenza. Informazioni importanti riguardano il rischio presente sul territorio, i comportamenti da seguire, i punti di informazione, le aree di attesa ed i centri di assistenza, le modalità di allertamento, di allarme e di eventuale evacuazione nonché di interdizione delle aree a rischio. Per la diffusione dell'informazione è possibile considerare l'organizzazione di incontri periodici con la popolazione avvalendosi anche di volontari opportunamente formati e di emittenti locali, siti web istituzionali, app, social network, nonché provvedere alla realizzazione di *brochure*, possibilmente in differenti lingue.

Per quanto concerne i rapporti con gli organi d'informazione, il Sindaco, in quanto autorità territoriale di protezione civile, provvederà alla comunicazione secondo le modalità che riterrà più efficaci;

g2) il sistema di allarme: per avvisare adeguatamente la popolazione circa la situazione è necessario prevedere, anche con il supporto della regione/provincia autonoma, in particolare durante la fase di allestimento, un sistema adeguato di allarme da attivare su disposizione del comune e sulla base del quale si avvieranno le operazioni di evacuazione. L'allarme, attuato anche con l'intervento del volontariato locale a supporto della polizia municipale, in coordinamento con le altre strutture operative, può essere diffuso, a titolo esemplificativo, mediante comunicazione porta a porta, altoparlanti, social network, sms, ecc.;

g3) il censimento della popolazione: per l'evacuazione efficace della popolazione con la relativa assistenza, il piano deve prevedere un aggiornamento costante del censimento della popolazione presente comprensiva possibilmente del dato sul numero dei turisti nelle aree a rischio, con particolare riguardo all'individuazione delle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità e la disponibilità dei mezzi di trasporto. Ove necessario andrà previsto e organizzato, anche facendo ricorso a ditte autorizzate, il trasferimento della popolazione, priva di mezzi propri, verso i centri di assistenza;

g4) l'individuazione e verifica della funzionalità delle aree di emergenza: per garantire l'efficacia dell'assistenza alla popolazione, il piano individua le aree di emergenza (aree di attesa, centri di assistenza, aree di ammassamento soccorritori e risorse e zone di atterraggio in emergenza - *ZAE)* e ne programma il controllo periodico della loro funzionalità.

In particolare dovrà essere censito e riportato in cartografia quanto segue:

le aree di attesa: luoghi di primo ritrovo in sicurezza per la popolazione. Come aree di attesa si possono individuare piazze, slarghi, laddove possibile parcheggi, opportunamente segnalate con una cartellonistica;

i centri di assistenza: strutture coperte pubbliche e/o private (scuole, padiglioni fieristici, palestre, strutture militari ecc.), rese ricettive temporaneamente per l'assistenza a seguito dell'evacuazione. Tali centri dovranno essere attrezzati, in emergenza, con i materiali necessari all'assistenza provenienti dai magazzini del comune e/o da quelli gestiti dalle province o dalle regioni, secondo l'organizzazione logistica del sistema di protezione civile locale e regionale. Strutture ricettive in grado di garantire una rapida sistemazione sono quelle alberghiere. Queste ultime devono essere censite nel periodo ordinario e la loro disponibilità ricettiva deve essere prontamente acquisita in emergenza. Utile è anche la stipula di convenzioni con i gestori delle suddette strutture per il relativo impiego necessario all'accoglienza della popolazione in situazioni di emergenza;

le aree di ammassamento soccorritori e risorse: luoghi di raccolta di uomini, mezzi e materiali necessari alle operazioni di soccorso, individuati in zone strategiche rispetto ai possibili scenari la cui gravità richieda l'intervento delle strutture operative dei livelli di coordinamento superiori. È opportuno, ove possibile, che tali aree siano prossime a strutture coperte in grado di ospitare i soccorritori e le attrezzature;

le zone di atterraggio in emergenza - ZAE: aree di atterraggio per gli elicotteri necessari alle attività di soccorso, evacuazione e logistiche.

Sarà utile, soprattutto per i piccoli comuni, in raccordo con le prefetture e le province, stabilire accordi con le amministrazioni confinanti, per condividere gli stessi centri di assistenza e aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse secondo un principio di mutua solidarietà, assicurando la manutenzione delle aree e lo sgombero neve in condizione di sicurezza per gli operatori, onde garantirne l'accessibilità. Utili informazioni sull'individuazione delle aree di emergenza possono essere desunte dalle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile inerenti «La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza» del 31 marzo 2015 n. 1099;

g5) la delimitazione dell'area rossa: per assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità e per favorire le operazioni di soccorso, il piano dovrà prevedere l'immediata perimetrazione dell'area interessata dalla/e valanga/e – area rossa – da riportare su opportuna cartografia. Tale area dovrà essere soggetta a ordinanza sindacale d'interdizione all'accesso, che potrà essere consentito dietro l'autorizzazione del comune secondo le modalità atte a garantire la sicurezza;

g6) il soccorso: il sindaco, in quanto autorità territoriale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza nel proprio territorio provvede all'adozione dei provvedimenti necessari e, attraverso la struttura comunale, ad assicurare i primi soccorsi anche mediante il coinvolgimento del volontariato adeguatamente formato ed equipaggiato, dandone contemporanea comunicazione alla prefettura e alla regione/provincia autonoma ai fini dell'attivazione del soccorso tecnico urgente e del soccorso sanitario. Il comune individua nella propria pianificazione di protezione civile, attraverso il supporto delle strutture operative competenti, le procedure di attivazione del soccorso nonché i siti strategici ove allestire i presidi di primo soccorso in caso di valanga nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 1 della presente direttiva;

h) il ripristino dei servizi essenziali: per la verifica e il ripristino della funzionalità delle reti dei servizi essenziali deve essere prevista, presso i COC/COI, la presenza o il collegamento con i referenti dei gestori delle reti (idrica, elettrica, gas e della telefonia), in modo da favorire l'intervento coordinato finalizzato a garantire la ripresa, nel più breve tempo possibile, dei suddetti servizi. A tal fine il comune richiede ai gestori dei suddetti servizi i riferimenti dei propri referenti, da inserire nel Piano di protezione civile;

i) il censimento del danno: a seguito del verificarsi dell'evento è necessario organizzare sopralluoghi per la verifica speditiva dei danni, anche mediante l'impiego del presidio territoriale, di cui alla lettera *f)* del presente paragrafo, in modo da aggiornare il quadro della situazione da comunicare ai livelli di coordinamento provinciali e regionali.

1.3.2. Gli elementi strategici del livello operativo provinciale.

I principali elementi strategici del livello operativo provinciale, di seguito elencati, sono individuati per supportare il/i comune/i nelle attività di sorveglianza del territorio, soccorso e assistenza alla popolazione, attraverso un costante flusso delle informazioni tra i centri operativi ai diversi livelli di coordinamento, per favorire, quindi, secondo il principio della sussidiarietà, le decisioni di intervento regionale o nazionale.

Come nella pianificazione comunale/intercomunale o di ambito, anche per quella provinciale, l'attuazione di ogni elemento strategico dipende dall'individuazione dei relativi soggetti/enti/funzioni di supporto:

a) la funzionalità del sistema di allertamento locale (*cfr.* par. 1.4.1. Il sistema di allertamento): il piano di protezione civile deve prevedere le modalità con cui il livello di coordinamento provinciale – prefettura e provincia – acquisisce gli allertamenti dalla regione e l'eventuale procedura di trasmissione ai comuni e agli altri enti interessati, nel rispetto delle direttive regionali e delle province autonome esistenti a riguardo. Tale strategia può essere attuata, secondo il modello adottato da ciascuna regione/provincia autonoma mediante l'attività di una Sala operativa provinciale unica e integrata (*cfr.* direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, «Indirizzi operativi per la gestione dell'emergenza» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 2009, n. 36), con un servizio di reperibilità, qualora la stessa non sia operativa in h 24. Il sistema di allertamento deve prevedere anche l'organizzazione e le procedure di attivazione del presidio territoriale a supporto dei comuni;

b) il coordinamento operativo provinciale: l'individuazione di un Centro di coordinamento dei soccorsi (C.C.S.) e di una Sala operativa unica e integrata - fatti salvi, per detti centri, i modelli di coordinamento esistenti delle regioni - in un edificio non vulnerabile, in area facilmente accessibile e sicura, è finalizzato ad assicurare la direzione unitaria degli interventi sul territorio provinciale, in supporto e in coordinamento con quelli realizzati dal/i comune/i interessato/i, anche per il tramite dei Centri operativi misti (C.O.M.), attivati qualora necessario, previsti nella pianificazione di protezione civile provinciale. Nell'ambito del rischio specifico possono essere individuate per i COM sedi con diversa destinazione d'uso quali, ad esempio: ex scuole ed eventuali palestre annesse, autorimesse per mezzi impiegati nell'applicazione del piano neve provinciale, utilizzabili anche come poli logistici ed anche le sedi delle comunità montane dismesse o in fase di dismissione. È opportuno, ove possibile, che il CCS ed i COM, come il COC/COI, vengano strutturati per Funzioni di supporto (*cfr.* par. 1.3.1 «Gli elementi strategici del livello operativo comunale/intercomunale o di ambito» – punto c «Il coordinamento operativo comunale/intercomunale o di ambito») in modo da favorire la comunicazione tra i singoli settori omologhi di attività dei centri operativi (ad esempio: Funzione tecnica del COC/COI con Funzione tecnica del CCS/COM, Funzione volontariato del COM con Funzione volontariato del COC/COI, ecc.), con la conseguente ottimizzazione dei tempi d'intervento e delle risorse. Come per il COC/COI per la Sala operativa provinciale è opportuna la redazione del report sulla situazione da trasmettere ai livelli di coordinamento superiori, secondo le direttive regionali e delle province autonome, laddove esistenti al riguardo.

Utili informazioni per l'individuazione dei centri operativi e delle funzioni di supporto sono riportate nelle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile inerenti «La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza» del 31 marzo 2015 n. 1099;

c) il flusso delle informazioni: lo schema di flusso delle informazioni è necessario per stabilire l'ordine delle comunicazioni tra i vari centri operativi dislocati nel territorio della provincia, la Sala operativa regionale e della provincia autonoma e la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile - SISTEMA, evitando sovrapposizioni, nel rispetto della configurazione del sistema di coordinamento in emergenza ai diversi livelli amministrativi (*cfr.* direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 inerente gli «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 2009, n. 36);

d) l'accessibilità: il piano di protezione civile valanghe deve contenere l'individuazione delle possibili ripercussioni del rischio valanghivo sul sistema viario e ferroviario in situazioni di emergenza d'interesse provinciale, considerando anche le possibili perturbazioni alla rete dei trasporti terrestri di interesse nazionale. A tal fine è necessario che le azioni per la gestione della viabilità e per il ripristino delle condizioni di transitabilità della rete viaria siano coordinate con il piano neve provinciale. È necessario che il CCS, attivato dal prefetto, avvalendosi anche dei Comitati operativi della viabilità (COV), garantisca il coordinamento di tutti i gestori stradali interessati dal piano di protezione civile valanghe provinciale, mantenendoli informati, tra l'altro, sulle condizioni di rischio. Inoltre, il piano provinciale deve prevedere tutte le misure di regolazione del traffico atte a favorire la movimentazione dei soccorsi e l'assistenza alla popolazione in emergenza; tali misure devono essere riportate su cartografia dedicata;

e) l'area di ammassamento soccorritori e risorse: qualora l'emergenza richieda l'impiego notevole di risorse, è necessario individuare, anche in ambiente montano, aree sicure dove dovranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza (*cfr.* par. 1.3.1 «Gli elementi strategici del livello operativo comunale/intercomunale o di ambito» punto g4 - «Le aree di ammassamento soccorritori e risorse»). Tali aree devono essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, dotate di servizi idrici, elettrici e fognari, possibilmente prossime a strutture coperte che possano ospitare i soccorritori. Particolare priorità dovrà essere data allo sgombero neve di tali aree e della viabilità necessaria per raggiungerle, onde assicurarne l'accessibilità anche in condizioni di criticità. Per l'individuazione di tali aree si può far riferimento alle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile inerenti «La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza» del 31 marzo 2015 n. 1099;

f) le risorse per l'assistenza alla popolazione: d'importanza strategica nella pianificazione di protezione civile è la conoscenza della gestione dei poli logistici/magazzini per i beni di pronto impiego, necessari all'assistenza alla popolazione con le modalità di attivazione per la distribuzione degli stessi, secondo l'organizzazione logistica del sistema di protezione civile locale e regionale;

g) l'attivazione del volontariato: per garantire un efficace coordinamento delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio dei singoli comuni della provincia interessata dall'evento, è necessario definire la procedura per la formale attivazione e impiego attraverso il comune, secondo le disposizioni vigenti nella regione o provincia autonoma territorialmente competente, nel rispetto di quanto previsto per gli eventi ed interventi di rilievo locale dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 2013. Le organizzazioni di volontariato impiegate dovranno, altresì, essere preventivamente formate per la specifica tipologia d'intervento e l'uso delle attrezzature in dotazione, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2012, in tema di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile;

h) la comunicazione alla popolazione sul rischio valanghe: fermo restando che l'informazione alla popolazione sul rischio valanghe e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza è competenza del sindaco, in quanto autorità territoriale di protezione civile, è auspicabile che il piano di protezione civile provinciale contempli il supporto a tale attività. Le comunicazioni dirette ai cittadini, preliminarmente condivise con il/i comune/i interessato/i, potranno essere veicolate attraverso il sito internet istituzionale o altri media, prevedendo l'attivazione di un eventuale sportello informativo ovvero utilizzando gli strumenti ritenuti più efficaci anche attraverso la comunicazione multilingue ove possibile;

i) il rapporto con gli organi d'informazione: per la divulgazione dell'informazione agli organi di stampa sarà opportuno individuare nei centri di coordinamento un responsabile dei rapporti con i media che, coordinandosi con i sindaci, stabilisca il programma e le modalità degli incontri con i giornalisti, in un locale separato dalla Sala operativa;

j) il soccorso: la parte procedurale del piano di protezione civile deve riportare l'indicazione delle azioni relative all'impiego coordinato delle risorse statali presenti sul territorio, ivi compreso il soccorso tecnico urgente, e delle altre strutture operative specializzate nelle attività di soccorso sanitario e di altro genere. Il prefetto, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, assicura il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adottando tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito. Per quanto concerne il soccorso e l'assistenza sanitaria è necessario definire le procedure atte ad integrare gli interventi delle aziende sanitarie e ospedaliere competenti per territorio per assicurare l'assistenza sanitaria urgente, compresa l'evacuazione dei feriti, e quella differita, come il ripristino/mantenimento dei livelli di assistenza sanitaria di base e specialistica nonché gli interventi di prevenzione e sanità pubblica, assistenza psico-sociale e veterinaria;

k) il ripristino dei servizi essenziali: il coordinamento provinciale in fase di pianificazione deve prevedere il coinvolgimento o il collegamento con gli enti gestori dei servizi essenziali (reti idriche, elettriche, gas e della telefonia), per garantire una pronta attivazione per la gestione dell'emergenza a supporto dei comuni.

1.4. Il modello d'intervento.

Il modello d'intervento consiste nell'organizzazione della risposta operativa per la gestione dell'emergenza in caso di evento previsto ed in atto. Le attività previste dalla pianificazione di protezione civile devono essere compatibili con le risorse effettivamente disponibili in termini di uomini, materiali e mezzi. Il piano quindi deve essere sostenibile e attuabile, in modo da permettere la conoscenza, anche approssimativa, dei limiti d'intervento per la richiesta di supporto ai livelli di coordinamento superiori.

Il modello d'intervento include:

il sistema di allertamento;

il sistema di coordinamento;

le procedure operative.

1.4.1. Il sistema di allertamento.

L'allertamento comprende le fasi di previsione, monitoraggio e sorveglianza secondo quanto riportato nell'allegato 1 della presente direttiva.

Le regioni e le province autonome in fase previsionale adottano e diramano ai soggetti istituzionali interessati e, quindi, anche ai singoli comuni ricadenti nelle zone d'allerta valanghe, i bollettini/avvisi di criticità valanghe e dichiarano i livelli di allerta (gialla, arancione e rossa) del sistema di protezione civile, per il territorio di propria competenza.

Alle attività connesse alla redazione dei Bollettini neve e valanghe e alla valutazione dei livelli di criticità si affiancano quelle di monitoraggio e sorveglianza del sistema di allertamento, che fanno capo ai centri funzionali.

La fase di monitoraggio e sorveglianza consiste nella costante valutazione della situazione nivologico-valanghiva in atto e nell'eventuale aggiornamento degli scenari previsti sul territorio di competenza; essa si svolge quindi mediante la raccolta e l'analisi di dati nivo-meteorologici (manuali e/o automatici) e di altre informazioni utili sia a livello generale che locale, anche con l'ausilio di soggetti esterni qualificati, quali tipicamente le Commissioni locali valanghe, AINEVA, Meteomont, o analoghi soggetti tecnici consultivi e dei presidi territoriali comunali con operatori adeguatamente formati.

È al riguardo essenziale che le informazioni acquisite localmente vengano tempestivamente comunicate ai livelli di coordinamento superiori, provinciali e regionali.

Le attività del sistema di allertamento rappresentano un ausilio fondamentale alle decisioni a livello locale per l'attivazione delle relative fasi operative - fase di attenzione, fase di preallarme e fase di allarme -, previste dalla pianificazione di protezione civile, ciascuna delle quali deve contenere le relative azioni per la gestione dell'emergenza (*cfr*. par. 1.4.3 «Le procedure operative dei piani di protezione civile locali»).

1.4.2. Il sistema di coordinamento.

Il sistema di coordinamento comunale/intercomunale o di ambito:

l'assetto organizzativo del livello comunale/intercomunale o di ambito, fatte salve le direttive regionali e delle province a statuto autonomo, prevede l'attivazione progressiva del COC/COI, secondo le fasi operative - fase di attenzione, fase di preallarme e fase di allarme - previste nel piano di protezione civile.

Il piano deve stabilire un modello organizzativo che consideri figure deputate alla ricezione degli allertamenti e che garantisca il flusso delle comunicazioni con la prefettura/provincia e la regione/provincia autonoma, assicurando in tal modo un raccordo tra le componenti di protezione civile e le strutture di coordinamento eventualmente attivate.

Il comune, secondo l'evoluzione e la gravità dell'evento, può disporre l'eventuale attivazione sia del presidio territoriale del comune, richiedendo, se necessario, il supporto a tale attività alla prefettura, alla provincia e alla regione sia, in modo più o meno progressivo, delle funzioni di supporto del COC (*cfr*. par. 1.3.1 «Gli elementi strategici del livello operativo comunale/intercomunale o di ambito» - punto c «Il coordinamento operativo locale»).

Per i comuni più grandi o caratterizzati da molte frazioni, è utile prevedere l'attivazione di Centri di coordinamento avanzati, in una struttura anche con diversa destinazione d'uso, in collegamento con il COC/COI, sia come base per il presidio territoriale sia per la direzione degli interventi di protezione civile sul fronte dell'emergenza in caso di evento.

Il sistema di coordinamento provinciale:

il sistema di coordinamento provinciale, fatto salvo il modello di coordinamento adottato da ciascuna regione, prevede l'attivazione del Centro coordinamento dei soccorsi (C.C.S.), organo decisionale e d'indirizzo, che si avvale, secondo quanto stabilito dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, di una Sala operativa unica a livello provinciale, che attua quanto stabilito in sede di C.C.S., mantenendo il raccordo con i COC/COI, la Sala operativa regionale e la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile - SISTEMA. Tale raccordo è necessario per garantire, attraverso il costante scambio delle informazioni, l'aggiornamento della situazione e, se necessario, l'attivazione delle risorse regionali e nazionali per la gestione dell'emergenza.

In relazione alla gravità della situazione nell'area interessata dal fenomeno valanghivo potrebbe essere necessaria anche l'attivazione di uno o più Centri operativi misti - C.O.M., come struttura provvisoria di coordinamento quale derivazione operativa del C.C.S. sul fronte dell'emergenza, per la gestione delle risorse impiegate a supporto del/i comune/i (*cfr*. par. 1.3.2 «Gli elementi strategici del livello operativo provinciale» punto b «Il coordinamento operativo provinciale»).

1.4.3. Le procedure operative dei piani di protezione civile locali.

Le procedure operative ai livelli di coordinamento comunale/intercomunale o di ambito e provinciale consistono nell'individuazione delle azioni che i soggetti partecipanti alla gestione dell'emergenza devono porre in essere per fronteggiare la stessa, in aderenza a quanto stabilito dal modello organizzativo e normativo locale.

I soggetti e le relative azioni devono essere associate alle fasi operative di attenzione, preallarme o allarme che vengono attivate a seguito dell'emanazione dei livelli di allerta - gialla, arancione o rossa - comunicati dai Centri funzionali regionali e sulla base delle valutazioni del presidio territoriale. Il passaggio da una fase operativa ad una fase superiore, ovvero ad una inferiore, viene disposta dall'ente territoriale competente sulla base delle determinazioni del presidio territoriale e delle comunicazioni provenienti dal restante sistema di allertamento.

La procedura operativa di attivazione del sistema di protezione civile locale prevede, quindi, per ciascun livello di allerta - gialla, arancione o rossa - l'attivazione, più o meno progressiva, delle fasi operative di attenzione, preallarme e allarme per ciascuna delle quali vengono definite nel piano di protezione civile le azioni che ciascun ente/struttura operativa/funzione di supporto deve porre in essere. Di seguito si riportano due tabelle riepilogative delle principali azioni da attuare per ciascuna fase operativa di attenzione, preallarme e allarme, la prima per il livello di coordinamento comunale/intercomunale o di ambito e la seconda per il livello di coordinamento provinciale - provincia/prefettura.

Il sistema di coordinamento comunale/intercomunale o di ambito

FASI OPERATIVE	AZIONI
ATTENZIONE	• avvio del flusso delle comunicazioni con la Provincia/Prefettura e la Regione/Provincia autonoma; • verifica della reperibilità degli operatori; • valutazione dell'attivazione, anche parziale del COC/COI; • verifica delle procedure e delle risorse disponibili; • valutazione dell'attivazione del presidio territoriale comunale; • attivazione della Commissione Locale Valanghe o di un analogo soggetto tecnico consultivo; • informazione alla popolazione.
PREALLARME	• attivazione del COC/COI; • attivazione del presidio territoriale comunale; • attività di presidio e consultiva della Commissione Locale Valanghe o di un analogo soggetto tecnico consultivo; • predisposizione delle interruzioni stradali; • verifica della funzionalità delle aree di emergenza; • valutazione dell'evacuazione della popolazione dalle aree perimetrate esposte a pericolo valanghe, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità; • informazione alla popolazione.
ALLARME	• attivazione delle procedure di evacuazione della popolazione dalle aree perimetrate esposte a pericolo valanghe; • soccorso e assistenza alla popolazione; • informazione alla popolazione.

Il sistema di coordinamento provinciale, Provincia/Prefettura

FASI OPERATIVE	AZIONI
ATTENZIONE	• avvio del flusso delle comunicazioni con i Comuni, la Regione e la Sala Situazione Italia del DPC; • verifica della reperibilità degli operatori; • verifica delle eventuali necessità a supporto dei Comuni; • verifica delle risorse disponibili.
PREALLARME	• attivazione della Sala operativa provinciale; • valutazione dell'attivazione del CCS e, se necessario, del/i COM; • verifica della funzionalità dell'area/e di ammassamento dei soccorritori e risorse; • controllo della situazione della viabilità, della rete ferroviaria e delle reti delle infrastrutture dei servizi; • valutazione dell'attivazione delle risorse statali, del volontariato e delle risorse logistiche a supporto dei Comuni.
ALLARME	• attivazione del CCS e, se necessario, del/i COM; • attivazione delle risorse statali e del volontariato per l'attuazione delle misure preventive e di soccorso a supporto dei Comuni.

Nel caso in cui la valanga avvenga in maniera improvvisa interessando la popolazione, si attiva direttamente la fase operativa di allarme, che include le azioni delle precedenti fasi operative, con l'esecuzione della procedura di soccorso ed evacuazione.

La correlazione tra il livello di allerta e la fase operativa non è quindi automatica, ma è conseguente ad un processo decisionale di attuazione del piano di protezione civile.

Una condizione di «attivazione minima» del piano è rappresentata dall'attivazione almeno della fase operativa di attenzione, a seguito dell'emanazione del livello di allerta gialla e arancione, e almeno della fase di preallarme in caso di allerta rossa, in linea anche con quanto definito nelle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile recanti «Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile» del 10 febbraio 2016 n. RIA/0007117.

2. L'aggiornamento del piano di protezione civile.

Conclusa l'elaborazione del piano di protezione civile, approvato formalmente, l'attività di pianificazione deve proseguire con l'aggiornamento costante dello stesso, che può riguardare non solo semplici dati inerenti, ad esempio, recapiti telefonici, e-mail, indirizzi e nominativi di responsabili, ma anche gli scenari di rischio nonché l'assetto strategico contemplato nel modello d'intervento come, ad esempio, il cambiamento della sede del Centro operativo, la variazione del piano del traffico, la ricerca di aree di emergenza diverse da quelle precedentemente individuate.

Inoltre, nell'ambito dell'aggiornamento del piano di protezione civile, il comune dovrà verificare annualmente, all'inizio della stagione invernale, l'esistenza, per le aree sciabili (*cfr.* «Premessa» del presente allegato), di procedure di emergenza a cura dell'ente gestore degli impianti.

La struttura dinamica del piano di protezione civile viene raggiunta, oltre che con il lavoro di aggiornamento dei dati durante il periodo ordinario, anche mediante la considerazione di apprendimenti a seguito di emergenze, nonché attraverso periodiche esercitazioni la cui definizione è riportata nella «Circolare riguardante la programmazione e l'organizzazione delle attività addestrative di protezione civile» n. DPC/EME/0041948 del 28 maggio 2010. Queste ultime sono necessarie alla verifica del piano di protezione civile ed a favorire la conoscenza dello stesso da parte sia degli operatori sia della popolazione.

19A06095

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 4 settembre 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela denominazione Marino a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Marino».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 19899 del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il quale prevede che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2013, n. 3006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 13 marzo 2013, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela denominazione Marino ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Marino»;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2016, n. 29045, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 99 del 29 aprile 2016, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio tutela denominazione Marino a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Marino»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela denominazione Marino, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela denominazione Marino, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio tutela denominazione Marino può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela denominazione Marino richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Marino»;

Considerato che il Consorzio tutela denominazione Marino ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Marino». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Autorità pubblica di controllo, la CCIAA di Roma, autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione con la nota protocollo n. 78913 del 27 giugno 2019;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Tutela Denominazione Marino a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la denominazione «Marino»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 25 febbraio 2013, n. 3006, al Consorzio tutela denominazione Marino, con sede legale in Marino (RM), località Frattocchie, via del Divino Amore, n. 115-*bis*, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la DOC «Marino».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 25 febbraio 2013, n. 3006, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 4 settembre 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A06088

DECRETO 4 settembre 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del Vermentino di Gallura a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Vermentino di Gallura».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 19899 del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il quale prevede che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 25044, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 95 del 23 aprile 2016, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela del Vermentino di Gallura ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Vermentino di Gallura»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela del Vermentino di Gallura, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela del Vermentino di Gallura, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio tutela del Vermentino di Gallura può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela del Vermentino di Gallura richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Vermentino di Gallura»;

Considerato che il Consorzio tutela del Vermentino di Gallura ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Vermentino di Gallura». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Autorità pubblica di controllo, la C.C.I.A.A. di Sassari, autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione con la nota protocollo n. 16760/U del 17 luglio 2019;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela del Vermentino di Gallura a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la denominazione «Vermentino di Gallura»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 25044, al Consorzio tutela del Vermentino di Gallura, con sede legale in Monti (SS), via San Paolo, n. 2, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la DOCG «Vermentino di Gallura».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 30 marzo 2016, n. 25044, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 4 settembre 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A06094

DECRETO 11 settembre 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'IGP Agnello di Sardegna e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Agnello di Sardegna».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 138 della Commissione del 24 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 23 del 25 gennaio 2001 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna»;

Visto il decreto del 21 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 233 del 5 ottobre 2012, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela dell'IGP Agnello di Sardegna il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Agnello di Sardegna»;

Visto il decreto del 24 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 23 dicembre 2015, con il quale è stato confermato da ultimo al Consorzio per la tutela dell'IGP Agnello di Sardegna l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Agnello di Sardegna»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «allevatori» nella filiera «carni fresche» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo IFCQ con nota del 9 agosto 2019, acquisita agli atti dall'Ufficio PQAI IV in pari data con prot. n. 57806, autorizzata a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la nota del Ministro prot. n. 8326/2019 GAB del 1° agosto 2019, con la quale, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, i dirigenti titolari degli uffici dirigenziali generali, specie quelli i cui incarichi sono giunti in scadenza, sono stati autorizzati, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni, «a svolgere le attività amministrative e gestionali connesse alle funzioni allocate negli uffici dagli stessi diretti, anche in relazione alle relative direttive»;

Vista la nota del Capo Dipartimento, n. 2957 del 9 settembre 2019, con la quale sono state impartite istruzioni per lo svolgimento dell'attività amministrativa della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in assenza temporanea del direttore generale, ed in particolare sono state confermate tutte le autorizzazioni e gli adempimenti della citata direttiva direttoriale n. 19899 attribuite alla responsabilità dei dirigenti;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'IGP Agnello di Sardegna a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Agnello di Sardegna».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 21 settembre 2012 al Consorzio per la tutela dell'IGP Agnello di Sardegna con sede legale in Macomer (NU), Giovanni Maria Angioj, 13, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Agnello di Sardegna»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 21 settembre 2012 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma 11 settembre 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A06089

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 gennaio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Astrea società cooperativa sociale in liquidazione», in Camerano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la A.G.C.I. ha chiesto che la società «Astrea società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della A.G.C.I dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, presentando un patrimonio netto negativo di € -9.511,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, come rappresentato in sede di revisione, dall'impossibilità per l'ente di far fronte alle obbligazioni assunte in considerazione dalla presenza di svariate sentenze giudiziarie e di un contenzioso con l'Agenzia delle entrate con l'INPS, e che per fronteggiare tali azioni legali l'attivo patrimoniale è del tutto insufficiente;

Considerato che in data 10 aprile 2018 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota del 18 settembre 2018 con la quale l'associazione segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 19 dicembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 19 dicembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Mariantonia Cutillo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Astrea società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Camerano (AN) codice fiscale 02369810425 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultatiti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Mariantonía Cutillo, (codice fiscale CTL MNT 76A47 A783A), nata a Benevento (BN) il 7 gennaio 1976, e domiciliata in Ancona (AN), in via Cingoli n. 4/C.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ll presente provvedimento potrà essere impugnato d'innanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A06053

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Cooper 2000», in Pisa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Società cooperativa Cooper 2000» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalle informazioni tratte dalla suddetta revisione, che evidenziano il mancato pagamento delle retribuzioni dei dipendenti a partire dal mese di luglio 2017; il peggioramento della situazione debitoria a breve termine verso il ceto bancario, l'erario e gli istituti previdenziali; l'esistenza di azioni esecutive da parte dei creditori; l'istanza di fallimento presentata dai creditori;

Considerato che in data 12 marzo 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota della Legacoop con la quale di richiede con urgenza l'emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 5 giugno 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 5 giugno 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Gianni Tarozzi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Cooper 2000», con sede in Pisa (codice fiscale 00438450504) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianni Tarozzi (codice fiscale TRZGNN64P26H647T) nato a Sabaudia (LT) il 26 settembre 1964, e domiciliato in Firenze, via Pier Capponi n. 24.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A06056

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ala Security società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Fiano Romano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Ala Security società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 43.299,00, si riscontra una massa debitoria di € 137.484,00 ed un patrimonio netto negativo di € -105.028,00;

Considerato che in data 4 ottobre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, avvenuta tramite raccomandata, in quanto l'ente è sprovvisto di posta elettronica certificata, è stata restituita «per compiuta giacenza» e che pertanto non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Ala Security società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Fiano Romano (RM) (codice fiscale 09472841007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Mario Guido, nato a Cosenza (CS) il 17 marzo 1955 (C.F. GDUMRA55C17D086S), e domiciliato in Roma (RM), via Flaminia n. 342b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 settembre 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A06049

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «All Services società cooperativa», in Ladispoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «All Services società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 50.009,00, si riscontra una massa debitoria di € 81.001,00 ed un patrimonio netto negativo di € -30.992,00;

Considerato che in data 8 novembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «All Services società cooperativa», con sede in Ladispoli (RM) (codice fiscale 10584101009) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuliano Lemme nato a Roma il 18 settembre 1963 (C.F. LMMGLN63P18H501O), e ivi domiciliato in corso Francia n. 197.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 settembre 2019.

Il Ministro: DI MAIO

19A06050

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «T.F.L. coop.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina del commissario liquidatore *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nei confronti della T.F.L. coop.;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013 evidenzia una condizione di sostan-

ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 435.541,00 si riscontra una massa debitoria di € 445.814,00 ed un patrimonio netto negativo di € -19.917,00;

Considerato che in data 14 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «T.F.L. coop.», con sede in Roma (codice fiscale 08353301008) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Riggio, nato a Messina il 20 settembre 1986 (C.F. RGGSVT86P20F158G), e domiciliato in Roma - via Luigi Pulci n. 36.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 settembre 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A06051

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Clean Service società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento senza nomina del liquidatore nei confronti della «Clean Service società cooperativa a responsabilità limitata»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 18.650,00 si riscontra una massa debitoria di € 155.216,00 ed un patrimonio netto negativo di € -136.566,00;

Considerato che in data 6 febbraio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Clean Service società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma (codice fiscale 11518691008) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Mario Guido, nato a Cosenza (CS) il 17 marzo 1955 (C.F. GDUMRA55C17D086S), e domiciliato in Roma (RM) via Flaminia n. 242b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 settembre 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A06052

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Confimpiego società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento senza nomina del liquidatore nei confronti della «Confimpiego società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 237.946,00 si riscontra una massa debitoria di euro 615.806,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 395.104,00;

Considerato che in data 7 dicembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, in quanto l'ente è sprovvisto di posta elettronica certificata, è stata restituita in quanto la cooperativa risulta «irreperibile», situazione rimasta immutata ad oggi;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Confimpiego società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 10349661008) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Marzia Bortone, nata a Roma il 17 novembre 1969 (C.F. BRTMRZ69S57H501Y), e ivi domiciliata in piazza dei Re di Roma n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 settembre 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A06054

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Oltre il giardino società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Oltre il giardino società cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 65.288,00, si riscontra una massa debitoria di euro 446.511,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 388.181,00;

Considerato che in data 13 luglio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Oltre il giardino società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma (codice fiscale 05739281003) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Bastoni, nato a Roma il 19 luglio 1966 (C.F. BSTMRZ66L19H501O), e ivi domiciliato in corso d'Italia n. 83.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 settembre 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A06055

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «N.D.S. società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Ariccia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di sostituzione del liquidatore nei confronti della «N.D.S. società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio

al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 74.550,00 si riscontra una massa debitoria di euro 1.337.574,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.263.024,00;

Considerato che in data 21 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «N.D.S. società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Ariccia (RM) (codice fiscale 07096951004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Mario Guido, nato a Cosenza (CS) il 17 marzo 1955 (C.F. GDUMRA55C17D086S), e domiciliato in Roma (RM), via Flaminia, 342b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 settembre 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A06057

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edil service società cooperativa in liquidazione», in Ciampino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Edil service società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 70.405,00, si riscontra una massa debitoria di euro 121.168,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 54.564,00;

Considerato che in data 16 agosto 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Edil service società cooperativa in liquidazione», con sede in Ciampino (RM) (codice fiscale 11508161004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Bastoni, nato a Roma il 19 luglio 1966 (C.F. BSTMRZ66L19H501O), e ivi domiciliato in corso d'Italia n. 83.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 settembre 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A06058

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 settembre 2019.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche e nuova posologia del medicinale per uso umano «Taltz». (Determina n. 1383/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda presentata in data 22 giugno 2018 con la quale la società Eli Lilly Nederland BV ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Taltz» (ixekizumab);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 13-15 novembre 2018;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21-23 maggio 2019;

Vista la deliberazione n. 19 in data 7 agosto 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale TALTZ (ixekizumab):

«Artrite psoriasica.

"Taltz", da solo o in associazione a metotrexato è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD)»,

e la nuova posologia:

«Artrite psoriasica.

La dose raccomandata è 160 mg somministrata per via sottocutanea (due iniezioni da 80 *mg)* alla settimana 0, seguita successivamente da una dose di 80 mg (una iniezione) ogni quattro settimane. Per i pazienti con artrite psoriasica e concomitante psoriasi a placche di grado da moderato a severo, Io schema di dosaggio raccomandato è lo stesso della psoriasi a placche.

Deve essere presa in considerazione l'interruzione del trattamento nei pazienti che non hanno mostrato alcuna risposta dopo sedici-venti settimane di trattamento. Alcuni pazienti con una risposta iniziale parziale possono successivamente migliorare continuando il trattamento oltre le venti settimane. Pazienti anziani (≥ 65 anni)

Non è necessario alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2).

Le informazioni nei soggetti di età ≥ 75 anni sono limitate.

Compromissione renale o epatica

"Taltz" non è stato studiato in queste popolazioni di pazienti. Non possono essere fornite raccomandazioni sulla dose.

Popolazione pediatrica

La sicurezza e l'efficacia di "Taltz" nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra i sei e i diciotto anni nel trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili.

Non c'è un uso rilevante di "Taltz" nei bambini di età inferiore ai sei anni nel trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo.

La sicurezza e l'efficacia di "Taltz" nei bambini e adolescenti da due anni a meno di diciotto anni di età nel trattamento dell'artrite psoriasica (una categoria di artrite idiopatica giovanile) non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Non c'è un uso rilevante di "Taltz" nei bambini di età inferiore ai due anni per l'indicazione dell'artrite psoriasica».

Sono rimborsate come segue:

Confezioni:

80 mg - soluzione iniettabile uso sottocutaneo - siringa (vetro) - 1 ml - 2 siringhe preriempite (monodose) - A.I.C. n. 044863052/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) euro 2.132,00;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 3.518,73;

80 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) - 1 ml 3 siringhe preriempite (monodose) - A.I.C. n. 044863064/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) euro 3.198,00;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 5.278,10;

80 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) - 1 ml - 2 penne preriempite (monodose) - A.I.C. n. 044863025/E (in base 10);

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) euro 2.132,00;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 3.518,73;

80 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) - 1 ml 3 penne preriempite (monodose) - A.I.C. n. 044863037/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) euro 3.198,00;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 5.278,10.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Taltz» (ixekizumab) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, reumatologo, dermatologo (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 settembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A06129

DETERMINA 17 settembre 2019.

Esclusione del medicinale triossido di arsenico (Trisenox) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della Leucemia acuta promielocitica (LAP) come terapia di prima linea, in combinazione con ATRA (Acido All-Trans Retinoico) in pazienti con diagnosi confermata geneticamente e non ad alto rischio (globuli bianchi ≤ 10×10^9/L). (Determina 103014/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la determina direttoriale n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina AIFA n. 656 del 30 giugno 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2014, riguardante l'inserimento del medicinale triossido di arsenico (Trisenox) nel suddetto elenco per il trattamento della Leucemia acuta promielocitica (LAP) come terapia di prima linea, in combinazione con ATRA (Acido All-Trans Retinoico) in pazienti con diagnosi confermata geneticamente e non ad alto rischio (globuli bianchi ≤ 10×10^9/L);

Considerata la determina AIFA n. 941 del 4 giugno 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2019, riguardante la riclassificazione del medicinale «Trisenox», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con attribuzione della rimborsabilità per la seguente indicazione:

«per l'induzione della remissione e come terapia di consolidamento in pazienti adulti affetti da leucemia promielocitica acuta (LPA) di nuova diagnosi a rischio basso/intermedio (conta leucocitaria ≤10 x 10^3/mcL) in combinazione con acido all-trans retinoico (ATRA) caratterizzata dalla presenza della traslocazione t(15;17) e/o dalla presenza del gene leucemia promielocitica/recettore alfa dell'acido retinoico (PML/RAR-alfa)»;

Tenuto conto del parere reso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nelle riunioni dell'11, 12 e 13 dicembre 2018 - stralcio verbale n. 4;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'esclusione del medicinale triossido di arsenico (Trisenox) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale triossido di arsenico (Trisenox) è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, di cui alla richiamata legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della Leucemia acuta promielocitica (LAP) come terapia di prima linea, in combinazione con ATRA (Acido All-Trans Retinoico) in pazienti con diagnosi confermata geneticamente e non ad alto rischio (globuli bianchi $\leq 10\times10^9$/L).

Art. 2.

Il registro di monitoraggio del medicinale triossido di arsenico (Trisenox) per l'indicazione di cui all'art. 1 è abolito.

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2019

Il dirigente: PETRAGLIA

19A06093

DETERMINA 20 settembre 2019.

Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità. (Determina n. DG/1399/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 21 novembre 2003, n. 326»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed, in particolare, l'art. 36;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *s)*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sopra citato, che prevede al secondo periodo che «non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al medesimo fine, l'Agenzia italiana del farmaco, dandone previa notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità.»;

Visti in particolare gli articoli 34, comma 6, e 105, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sopra citato;

Visto il documento della Commissione europea sull'obbligo di fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza di medicinali approvato in sede di riunione tecnica *ad hoc* nell'ambito del comitato farmaceutico sulla carenza di medicinali il 25 maggio 2018;

Considerato che, come riconosciuto da tale documento, gli Stati membri possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o per far fronte a tale situazione limitando la libera circolazione delle merci nell'ambito dell'UE, introducendo in particolare limitazioni alla fornitura di medicinali da parte dei distributori all'ingrosso verso operatori in altri Stati membri, purché queste restrizioni siano giustificate in funzione della tutela della salute e della vita delle persone prevenendo l'insorgere della carenza di medicinali;

Vista la determina AIFA n. 810 del 17 maggio 2019, recante «Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 2019;

Ravvisato il potenziale rischio di riproposizione dello stato di carenza per il medicinale «Questran» A.I.C. n. 023014018, in ragione della consistenza dei flussi storici relativi all'esportazione del menzionato medicinale, di cui al sistema di tracciabilità dei farmaci, istituito dal decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004;

Tenuto conto che AIFA pubblica nel suo sito periodicamente una lista aggiornata dei farmaci temporaneamente carenti per i quali, in considerazione della interruzione della commercializzazione comunicata dal titolare A.I.C., dell'assenza di analoghi sul mercato italiano e del rilievo dell'uso in terapia, viene rilasciata l'autorizzazione all'importazione al titolare o alle strutture sanitarie per analogo autorizzato all'estero;

Considerato l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti delle mancate forniture di medicinali di cui al citato art. 105, comma 3-*bis* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sopra citato;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a tutela della saluta pubblica, aggiornare lista di cui alla determina n. 810 del 17 maggio 2019 con cui è stata adottata la misura di blocco temporaneo delle esportazioni dei medicinali inseriti, al fine di garantire un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di cura sul territorio nazionale;

Informato il Ministero della salute in data 18 settembre 2019;

Determina:

Art. 1.

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e garantire un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di cura sul territorio nazionale, il medicinale QUESTRAN (A.I.C. n. 023014018, titolare A.I.C. Cheplapharm Arzneimittel GmbH) è inserito nell'elenco allegato alla determina n. 810 del 17 maggio 2019, per potenziale rischio di carenza o indisponibilità.

2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato dall'Agenzia tenuto conto dell'evoluzione della disponibilità dei medicinali, e viene pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA.

Art. 2.

1. La presente determina è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sul portale istituzionale dell'AIFA.

Roma, 20 settembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

ELENCO DEI MEDICINALI CHE NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA DISTRIBUZIONE E ALLA VENDITA PER IL TERRITORIO NAZIONALE AL FINE DI PREVENIRE O LIMITARE STATI DI CARENZA O INDISPONIBILITÀ (ART. 1, C. S DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 219/06) AGGIORNATO AL 19 SETTEMBRE 2019.

Nome medicinale	Numero A.I.C.	Descrizione confezione	Titolare A.I.C.
Sinemet®	023145016	250 mg+25 mg compresse, 50 compresse divisibili	MSD Italia s.r.l.
Sinemet®	023145028	100 mg+25 mg compresse, 50 compresse divisibili	MSD Italia s.r.l.
Sinemet®	023145030	200 mg+50 mg compresse a rilascio modificato, 30 compresse	MSD Italia s.r.l.
Sinemet®	023145042	100 mg+25 mg compresse a rilascio modificato, 50 compresse	MSD Italia s.r.l.
Questran®	023014018	4 g polvere per sospensione orale, 12 bustine	Cheplapharm Arzneimittel GmbH

19A06092

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin»

Estratto determina IP n. 629 del 27 agosto 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale AUGMENTIN FILM COATED TABLET 12 TABLETS dalla Grecia con numero di autorizzazione 94093/13/08-01-2014, intestato alla società Glaxosmithkline Aebe e prodotto da Glaxo Wellcome Production, Mayenne, France e da Smithkline Beecham Pharm.Worthing England, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: AUGMENTIN «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Codice A.I.C. n.: 042902039 (in base 10) 18X8JR (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato corrispondente a 875 mg di amoxicillina e potassio clavulanato corrispondente a 125 mg di acido clavulanico;

eccipienti: nucleo della compressa - magnesio stearato, carbossimetilamido sodico A, silice colloidale anidra, cellulosa microcristallina. Rivestimento della compressa - titanio diossido (E171), ipromellosa, macrogol (4000, 6000) e olio di silicone (dimeticone).

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. s.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Pharm@Idea s.r.l. via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS);

Pharma Partners s.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Augmentin 875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Codice A.I.C. n.: 042902039.

Classe di rimborsabilità: «C(nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Augmentin 875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Codice A.I.C. n.: 042902039.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06018

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Glucobay»

Estratto determina IP n. 628 del 27 agosto 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale GLUCOBAY 50 mg comprimidos, 100 coprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 59419 codigo nacional 658211, intestato alla società Bayer Hispania, S.L. e prodotto da Bayer AG, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola isola 1, torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: GLUCOBAY «50 mg compresse» 40 compresse.

Codice A.I.C.: 047923014 (in base 10) 1FQHU6(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: acarbosio 50 mg;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, silice colloidale anidra.

Officine di confezionamento secondario:

Pharm@Idea S.r.l. - via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (BS);

Pharma Partners S.r.l.- via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: GLUCOBAY «50 mg compresse» 40 compresse.

Codice A.I.C.: 047923014.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'A.I.P. di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: GLUCOBAY «50 mg compresse» 40 compresse.

Codice A.I.C.: 047923014.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06019

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil»

Estratto determina IP n. 639 del 27 agosto 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FLUIMUCIL 600 mg/sachet granules for oral suspension 20 sachets dalla Grecia con numero di autorizzazione 26564/25-4-2013, intestato alla società Zambon S.p.a. - Bresso - Italy, e prodotto da Zambon S.p.a. - Vicenza - Italy, e da Zambon Switzerland Ltd, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: FLUIMUCIL «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine.

Codice A.I.C.: 044120044 (in base 10) 1B2FZD (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale.

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: 600 mg di N-acetilcisteina;

eccipienti: aspartame, beta-carotene 1% CWS/M, aroma arancio, sorbitolo.

Come conservare FLUIMUCIL: conservare a temperatura inferiore ai 25°C.

Paragrafo 2 del foglio illustrativo:

FLUIMUCIL contiene sorbitolo;

FLUIMUCIL contiene 1998 mg di sorbitolo per dose.

Sorbitolo è una fonte di fruttosio. Se il medico le ha detto che lei è intollerante ad alcuni zuccheri, o se ha una diagnosi di intolleranza ereditaria al fruttosio, una rara malattia genetica per cui i pazienti non riescono a trasformare il fruttosio, parli con il medico prima di prendere questo medicinale.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

CIT S.r.l. - via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: FLUIMUCIL «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine.

Codice A.I.C.: 044120044.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'A.I.P. di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: FLUIMUCIL «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine.

Codice A.I.C.: 044120044.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06020

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Emla»

Estratto determina IP n. 626 del 27 agosto 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EMLA 2,5 + 2,5% cream - 5 tubes containing 5g cream + 10 dry bandages dalla Grecia con numero di autorizzazione 78819/16/22-03-2017, intestato alla società Aspen Pharma Trading Limited (IE) e prodotto da Astrazeneca AB (SW), da Recipharm Karlskoga AB (SW), da Astrazeneca U.K. LTD (UK) e da Astrazeneca GmbH (DE) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» un tubo da 5g + 2 cerotti occlusivi.

Codice A.I.C.: 044942023 (in base 10) 1BVJQ7 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 1g di crema contiene:

principio attivo: 25 mg di lidocaina e 25 mg prilocaina;

eccipienti: carbomeri, macrogolglicerolo idrossistearato, sodio idrossido per equilibrare il pH, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo da 5g + 2 cerotti occlusivi.

Codice A.I.C.: 044942023.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'A.I.P. di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo da 5g + 2 cerotti occlusivi.

Codice A.I.C.: 044942023.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06021

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud»

Estratto determina IP n. 637 del 27 agosto 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIRDALUD «4 mg tabletten» 100 tabletten dalla Germania con numero di autorizzazione 4844.01.00, intestato alla società Novartis Pharma GmbH e prodotto da Sanofy-Synthelabo GmbH, da Novartis Pharma GmbH e da Novartis Pharma Produktions GmbH con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: SIRDALUD «4 mg compresse» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 038989063 (in base 10) 155V87 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: una compresse contiene:

principio attivo: 4,58 mg di tizanidina cloridrato (che corrispondono a 4 mg di tizanidina base);

eccipienti: silice colloidale anidra, acido stearico, cellulosa microcristallina, lattosio anidro.

Come conservare SIRDALUD: conservare a temperatura inferiore ai 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI);

Kohlpharma GmbH - Im Holzhau 8 - Merzig, Saarland, 66663 - Germany.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SIRDALUD «4 mg compresse» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 038989063.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'A.I.P. di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SIRDALUD «4 mg compresse» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 038989063.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06022

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dymista»

Estratto determina IP n. 640 del 27 agosto 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DYMISTA nasal spray, suspension, (137 MCG+ 50 MCG)/dose 1 flaconcino 23 g/120 erogazioni dalla Polonia con numero di autorizzazione 21388, intestato alla società Mylan Healthcare SP. Z.O.O. e prodotto da Meda Pharma GmbH & Co. KG e da Haupt Pharma Amareg GmbH, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: DYMISTA «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni.

Codice A.I.C.: 047931011 (in base 10) 1FQRN3 (in base 32).

Forma farmaceutica: erogazione spray nasale, sospensione.

Composizione: ciascun grammo di sospensione contiene: 1.000 microgrammi di azelastina cloridrato e 365 microgrammi di fluticasone propionato.

Ciascuna erogazione (0,14 *g)* somministra 137 microgrammi di azelastina cloridrato (= 125 microgrammi di azelastina) e 50 microgrammi di fluticasone propionato.

Eccipienti: disodio edetato, glicerolo, cellulosa microcristallina, caramellosa sodica, polisorbato 80, soluzione di benzalconio cloruro, alcol feniletilico e acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DYMISTA «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23g/120 erogazioni.

Codice A.I.C.: 047931011.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'A.I.P. di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DYMISTA «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23g/120 erogazioni.

Codice A.I.C.: 047931011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06023

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO - BELLUNO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e comma 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio I.A.A. di Treviso - Belluno con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 167 del 10 settembre 2019:

n. marchio 74 - TV, Rossi & Kramer srl, via Nazionale n. 19 - 31010 Godega di S. Urbano (TV).

I punzoni in dotazione all'impresa suddetta sono stati riconsegnati alla Camera di commercio di Treviso - Belluno che ha provveduto alla deformazione.

19A06096

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere», registrata con regolamento (CE) n. 923/2010 della Commissione del 14 ottobre 2010.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio dell'Asparago di Badoere con sede presso il Municipio di Morgano piazza Indipendenza, 2 - 31050 Badoere di Morgano (TV); - soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e dalla Regione Veneto è risultato che la richiesta presentata dal Consorzio dell'Asparago di Badoere soddisfi tale condizione.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo acquisito il parere della Regione Veneto, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della IGP «Asparago di Badoere», così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Divisione PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE IGP
ASPARAGO DI BADOERE

Art. 1.

Denominazione

La denominazione «Asparago di Badoere» I.G.P. - nelle tipologie Bianco e Verde - è riservata ai turioni di asparago che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione ai sensi del reg. (UE) n. 1151/2012.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'«Asparago di Badoere» deve essere costituito da turioni generati da piante della famiglia delle Liliacee - genere Asparagus - specie officinalis - varietà «Dariana», «Thielim», «Zeno», «Avalim», «Grolim» per la tipologia «bianca», varietà «Eros», «Thielim», «Grolim», «Dariana», «Avalim» per la tipologia «verde». Sono ammesse inoltre le varietà di asparago del tipo bianco e verde iscritte nel catalogo europeo delle varietà delle specie di ortaggi.

All'atto dell'immissione al consumo l'«Asparago di Badoere» I.G.P. per entrambe le tipologie deve essere:

intero;

sano;

privo di danni provocati da un lavaggio inadeguato;

pulito;

di aspetto e di colore fresco;

privo di parassiti;

privo di danni provocati da parassiti;

privo di ammaccature;

privo di umidità esterna anormale;

privo di odore e/o sapore estranei;

croccante;

non vuoto.

Il taglio alla base dovrà essere netto e perpendicolare all'asse longitudinale, ed in particolare:

«Asparago di Badoere» I.G.P. - Bianco

Categoria extra:

Conformazione: turione diritto; apice molto serrato;

Colore: bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento;

Sapore: dolce, non acido, non salato, tenero, privo di fibrosità, aroma lieve di legumi freschi e spiga di grano matura, con venature di amaro appena percepibili;

Calibro: da 12 a 20 mm; con differenza massima di 6 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.

Lunghezza: compresa tra i 14 e i 22 cm; con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.

Categoria prima:

Conformazione: turione diritto; apice serrato;

Colore: bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento.

Sapore: dolce, non acido, non salato, tenero, privo di fibrosità, aroma lieve di legumi freschi e spiga di grano matura, con venature di amaro appena percepibili;

Calibro: da 10 mm a 22 mm; con differenza massima di 8 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.

Lunghezza: compresa tra i 14 e i 22 cm; con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.

Categoria seconda:

Conformazione: turione con punta, apice anche leggermente sfiorito;

Colore: bianco, con possibili sfumature rosate;

Calibro: da 8 a 30 mm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione;

Lunghezza: fino a 22 cm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione.

Gli asparagi appartenenti alla categoria Seconda sono destinati esclusivamente al settore della trasformazione.

«Asparago di Badoere» I.G.P. - Verde

Categoria extra:

Conformazione: turione diritto, con possibile leggera deviazione della punta, apice molto serrato;

Colore: parte apicale - verde intenso e brillante, con possibili sfumature violacee; parte basale (non superiore al 5% del turione) - verde con variazioni violacee fino al bianco;

Sapore: dolce e marcato, non acido, non salato, non amaro, tenero, privo di fibrosità, aroma fruttato ed erbaceo persistente;

Calibro: da 12 a 20 mm; con differenza massima di 6 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo;

Lunghezza: compresa tra i 18 e i 27 cm; con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all'interno dello stesso mazzo.

Categoria prima:

Conformazione: turione diritto, con possibile leggera deviazione della punta, apice serrato;

Colore: parte apicale - verde intenso e brillante, con possibili sfumature violacee; parte basale (non superiore al 5% del turione) - verde con variazioni violacee fino al bianco;

Sapore: dolce e marcato, non acido, non salato, non amaro, tenero, privo di fibrosità, aroma fruttato ed erbaceo persistente;

Calibro: da 8 a 22 mm; con differenza massima di 8 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo;

Lunghezza: Compresa tra i 16 e i 27 cm; con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all'interno dello stesso mazzo.

Categoria seconda:

Conformazione: turione con punta, apice con leggera sfioritura;

Colore: verde con possibili sfumature violacee;

Calibro: da 8 a 30 mm; lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione;

Lunghezza: fino a 27 cm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione.

Gli asparagi appartenenti alla categoria Seconda sono destinati esclusivamente al settore della trasformazione.

In relazione alle caratteristiche delle categorie sopra descritte, sono ammesse tolleranze per un massimo del 3% per ogni tipologia.

Art. 3.

Zona di produzione e confezionamento

La zona di produzione e confezionamento dell'«Asparago di Badoere» I.G.P. comprende, nell'ambito delle province di Padova, Treviso e Venezia, l'intero territorio dei seguenti comuni:

Provincia di Padova: Piombino Dese; Trebaseleghe.

Provincia di Treviso: Casale sul Sile, Casier, Istrana, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Treviso, Vedelago, Zero Branco.

Provincia di Venezia: Scorzè.

All'interno di detta area geografica la produzione dell'«Asparago di Badoere» I.G.P. può avvenire esclusivamente nei terreni che soddisfano le condizioni di cui all'art. 6.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli *output* (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La coltivazione dell'«Asparago di Badoere» potrà avvenire in serra o in pieno campo. La messa a dimora delle «zampe» deve essere effettuata nel periodo compreso tra il primo febbraio e il 30 giugno, con una densità massima d'impianto di 22.000 piantine-zampe/ettaro.

In ogni caso la coltura non potrà succedere a se stessa o ad altre liliacee per un minimo di trentasei mesi; è fatto, inoltre, divieto di far succedere, per un minimo di dodici mesi, la coltura dell'asparago a patate, carote, barbabietole e leguminose.

Annualmente potranno essere effettuati interventi di concimazione sia organica che chimica.

Tali interventi dovranno prevedere non meno di una concimazione organica. Le concimazioni chimiche comunque non potranno superare le seguenti unità:

azoto (N) 150 kg/ha;

fosforo (P205) 100 kg/ha;

potassio (K20) 200 kg/ha.

L'impianto inoltre, dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza mediante una regolare attività di controllo delle infestanti che potrà avvenire sia con mezzi meccanici che con interventi chimici.

A partire dalla data di impianto e per almeno diciotto mesi, cioè nella cosiddetta fase di rafforzamento, al fine di garantire il sano accrescimento delle piante, è vietata la raccolta di qualsivoglia turione.

Per la tipologia Bianco è obbligatorio effettuare una baulatura ed una pacciamatura delle piante mediante l'utilizzo di un film plastico nero dello spessore minimo di 0,10 mm o di altro materiale idoneo ad inibire il normale processo di fotosintesi.

La raccolta dell'«Asparago di Badoere» dovrà avvenire - conclusa la fase di rafforzamento - tra il primo febbraio e il 30 giugno di ogni anno.

La quantità massima/ettaro dopo la toilettatura non potrà superare i 10.000 kg. sommate le categorie extra, prima e seconda.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La zona di produzione dell'Asparago di Badoere è caratterizzata da una temperatura media ponderata di circa 15° C, con escursioni che possono superare, nell'arco dell'anno, i 30° C.

Le precipitazioni medie annue si collocano attorno ai 900 mm. I giorni maggiormente piovosi si concentrano - normalmente - nel periodo primaverile ed autunnale.

Queste condizioni escludono la necessità di interventi irrigui nel periodo di raccolta dei turioni, evitando ogni sorta di stress idrico alle piante che garantiscono, in questo modo, agli asparagi di Badoere una qualità ottima.

Il territorio, inoltre, è caratterizzato dalla presenza di fiumi di risorgiva, a lento decorso, quali i fiumi: Sile, Zero, Dese e degli affluenti degli stessi, capaci di rendere i terreni fertili e produttivi.

Questo garantisce un'ottima vigoria delle piante senza la necessità di intervenire con concimazioni oltre a quelle definite all'art. 5; la bassa concentrazione di azoto, inoltre, consente l'ottenimento di turioni integri privi di evidenti spaccature o fessurazioni.

La zona di produzione è caratterizzata da terreni sciolti.

La coltivazione dell'«Asparago di Badoere» è possibile solo in terreni profondi, a tessitura da moderatamente grossolana a media, scarsamente calcarei in superficie, a reazione da subalcalina a neutra e drenaggio da buono a medio, con possibile accumulo di carbonato di calcio in profondità (caranto).

Terreni così caratterizzati garantiscono agli asparagi di Badoere un rapido sviluppo assicurando cosi turioni che, dal punto di vista fisico, presentano scarsa fibrosità e un colore particolarmente brillante e dal punto di vista organolettico acquisiscono le caratteristiche distintive descritte all'art. 2.

La compresenza di tali condizioni costituiscono un elemento imprescindibile a garanzia della qualità dell'«Asparago di Badoere» poiché concorre a definire gli aspetti fisici e organolettici tipici del prodotto.

Nel Veneto la coltura dell'asparago ha una lunga tradizione la cui origine sembra risalire alla conquista da parte dei Romani delle terre venete.

Fin dal medioevo questa coltivazione era conosciuta ed affermata nel territorio che si estende a sud delle Prealpi venete in una fascia pianeggiante che collega idealmente il medio corso del Brenta, del Sile e del Piave, aree connotate da terreni accomunati dalla presenza di quei fiumi la cui rilevanza in termini agronomici non necessita certamente di spiegazioni.

La coltivazione specializzata della pianta, comunque, è però piuttosto recente, essendosi sviluppata dopo l'ultimo conflitto mondiale in concomitanza con la trasformazione delle mezzadrie e con l'abbandono degli allevamenti del baco da seta che ha reso disponibile, nella stagione primaverile (periodo nel quale, precedentemente, l'allevamento del baco richiedeva un impegno notevole), una manodopera che diversamente non avrebbe trovato impiego.

Dal punto di vista documentale sono innumerevoli le fonti che annoverano l'«Asparago di Badoere» come una delle produzioni locali più pregiate del Veneto.

Vale la pena altresì ricordare, inoltre, che l'importanza di Badoere nella produzione degli asparagi, a livello provinciale, spinse l'amministrazione comunale di Morgano, ad organizzare fin dal 1968 la «Prima Mostra Provinciale dell'Asparago», tradizione che si tramanda ancor oggi.

Un'attività che è fortemente radicata nella cultura degli abitanti del territorio interessato a questa produzione dove le tecniche di coltivazione sono state tramandate di generazione in generazione.

La particolare combinazione dei fattori produttivi, quali la manualità e l'artigianalità unitamente ai fattori pedoclimatici dell'area delimitata consente a questo tipo di produzione di differenziarsi con decisione da tutto il comparto di riferimento. La grande diffusione e notorietà del prodotto, raggiunte grazie alla realizzazione di diverse iniziative promozionali, dimostrano la grande reputazione dell''Asparago di Badoere.

Art. 7.

Controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto conformemente a quanto stabilito dal Reg. (UE) N. 1151/2012; l'organismo preposto alla verifica è CSQA Certificazioni S.r.l. con sede a Thiene (VI) -I- Via San Gaetano n. 74, tel (39) 0445 313011 e-mail csqa@csqa.it - Pec: csqa@legalmail.it

Art. 8.

Etichettatura

Al fine di consentirne la commercializzazione, gli asparagi che si fregiano della denominazione «Asparago di Badoere» I.G.P. devono essere confezionati nella zona di produzione indicata all'articolo 3 del presente disciplinare in mazzi o in confezioni idonee ad uso alimentare.

Il contenuto di ciascun imballaggio deve includere soltanto asparagi della stessa categoria e calibro.

La parte visibile dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

Il condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.

I mazzi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

Sui mazzi e sulle confezioni deve essere apposta un'etichetta indicante:

in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, la dicitura «Asparago di Badoere» I.G.P. con specifico riferimento alla tipologia confezionata: bianco, verde o bianco e verde.

gli elementi atti ad individuare:

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato e del confezionatore;

la categoria commerciale, extra o prima;

la categoria commerciale Seconda accompagnata dalla dicitura «destinato esclusivamente alla trasformazione», secondo quanto disciplinato dall'art. 2 del presente disciplinare;

il calibro;

nonché quanto previsto dalla normativa vigente.

Tale etichetta potrà riportare altresì altre indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

Su ciascun mazzo o confezione, inoltre, dovrà essere apposto il sigillo di garanzia in maniera tale che l'apertura del mazzo o della confezione comporti la rottura dello stesso sigillo, contenente il logo della I.G.P. «Asparago di Badoere» e ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente.

Il logo identificativo della I.G.P. «Asparago di Badoere» è costituito da un quadrato con angoli arrotondati, con all'interno una rappresentazione grafica suddivisa in due piani. In primo piano è presente il prodotto con la stilizzazione grafica di cinque asparagi raggruppati a forma di mazzo, in secondo piano un disegno grafico rappresenta un particolare della costruzione architettonica della barchessa presente nella piazza del paese, una quinta sagomata ad onda suddivide i due piani e nella sua parte inferiore destra appare la dicitura «Asparago di Badoere» in due righe. Il logo è realizzato con l'utilizzo, nei vari campi, di n. 04 colori presenti nella scala cromatica:

Pantone: P293CV, P410CV, P471CV, P155CV.

Bordo che racchiude tutto il logo 100% P293CV.

Tratto che disegna gli asparagi 100% P410CV.

Tratto che raggruppa i 5 asparagi a forma di mazzo 80% P471CV.

Area a forma di onda che suddivide i due piani grafici 100% P293CV.

Bordo che delimita la parte superiore della sagoma onda 70% P293CV.

Facciata esterna della barchessa 100% P155CV.

Traccia tetto barchessa 80% P471CV.

Profilo cornice su tetto barchessa 100% P410CV.

Profilo cornice tra fori finestre e colonne su facciata barchessa 100% P410CV.

Tracce delimitanti le colonne 100% P410CV.

Parte in luce basamento colonne 40% P410CV.

Parte in ombra basamento colonne 60% P410CV.

Capitello colonne 60% P410CV.

Parte superiore al capitello colonne, parte in ombra 80% P471CV.

Parte superiore al capitello colonne, parte in luce 60% P471CV.

Filetti su parte superiore capitello colonne e capitello arco 100% P471CV.

Zona in ombra parte superiore sagoma arco portico 100% P410CV.

Zona in ombra parte inferiore sagoma arco portico 80% P410CV.

Sagome finestre/porte e pavimento interno portico 100% P410CV.

Parete verticale interno portico 60% P410CV.

Area cielo 20% P293CV.

Scritta «Asparago di Badoere» 100% Bianco.

19A06090

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana» registrata con regolamento CE n. 487/2008 del 2 giugno 2008.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio per la tutela del Formaggio Casatella Trevigiana con sede in viale Sante Biasuzzi, 20 - 31038 Paese (TV) e che il predetto Consorzio possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo acquisito il parere della Regione Veneto competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Casatella Trevigiana» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «CASATELLA TREVIGIANA»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione del prodotto Casatella Trevigiana «DOP» e riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la «Casatella Trevigiana DOP» deve avere le caratteristiche di seguito riportate.

Caratteristiche organolettiche: Pasta rnorbida, lucida, lievemente rnantecata, fondente in bocca, di colore da bianco latte a bianco crema; sano ammesse lievi occhiature minute. La consistenza della pasta e tale da rendere la «Casatella Trevigiana DOP» non classificabile tra i formaggi «spalmabili» o ad elevata cremosità. Cresta assente o appena percepibile, forma tradizionalmente cilíndrica. Profumo lieve, latteo e fresco. Sapore dolce, caratteristico da latte, con venature lievemente acidule.

Caratteristiche chimiche:

Umidita 53%-60%;

Grasso 18%- 28% sul tal qua le;

Proteine > 12% sul tal quale.

Forma: cilindrica

Peso:

Forma grande 1,8 Kg- 2,2 Kg;

Forma piccola 0,20 Kg - 0,70 Kg.

Diametro:

Forma grande 18 cm - 22 cm;

Forma piccola 5 cm - 12 cm.

Scalzo:

Forma grande 5 cm - 8 cm;

Forma piccola 4 cm - 6 cm.

Art. 3.

Zona di produzione

Il latte utilizzato per la produzione della «Casatella Trevigiana DOP» deve essere prodotto in stalle ubicate all'interno della zona geografica corrispondente alla Provincia di Treviso e sottoposto a caseificazione, maturazione e confezionamento all'interno della stessa zona.

I confini della zona di produzione corrispondono ai limiti amministrativi della Provincia di Treviso, che confina a nord con la Provincia di Belluno, ad ovest con la Provincia di Vicenza, a sud ovest con la Provincia di Padova, a sud e sud est con la Provincia di Venezia, ad est con la Provincia di Pordenone in Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Prova dell'origine

A garanzia dell'origine del prodotto, ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna, gli *input* (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione degli allevatori, dei caseifici e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti dall' organismo di controllo di cui all'art. 7, nonché la denuncia dei quantitativi prodotti è garantita la tracciabilita e la rintracciabilita del prodotto.

Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi e che vogliono utilizzare la denominazione, saranno assoggettate a controllo da parte dell'organismo di controllo, secando quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodologia di produzione

La trasformazione del latte, proveniente esclusivamente dalle zone indica te all'art. 3, deve essere attuata in ogni sua fase presso caseifici ubicati all'interno della stessa zona tipica.

Caratteristiche del latte:

Il formaggio «Casatella Trevigiana DOP» viene ottenuto dalla trasformazione casearia di latte intero, esclusivamente di origine vaccina e proveniente dalle seguenti razze bovine: Frisona, Pezzata Rossa, Bruna, Burlina e loro incroci.

Il grasso del latte, parametro merceologico fondamentale per la buona riuscita del prodotto finale, deve rientrare, all'atto della trasformazione, nel seguente valore: grasso superiore al 3,2%.

Per quanto riguarda i parametri igienico-sanitari del latte, questi devano essere conformi alle normative in vigore.

Il latte impiegato perla caseificazione del formaggio «Casatella Trevigiana DOP» deve avere odore e sapore normali e non deve contenere conservanti.

Non e ammesso l'uso di latte colostrale o proveniente da bovine con patologie conclamate.

Le bovine il cui latte e destinato alla produzione di «Casatella Trevigiana DOP» devano essere alimentate rispettando le seguenti disposizioni.

La razione deve essere composta almeno per il 60% da mangimi originari della zona delimitata all'art. 3.

Nelle razioni alimentari delle bovine in lattazione la sostanza secca gion1almente apportata deve provenire almeno per il 60% da foraggi.

È inoltre vietato l'uso dei seguenti mangimi, non tipici della zona di produzione: barbabietola da foraggio, frutta e residui della lavorazione di agrumi e olive, lupinella e sulla, ortaggi integrali o residui della lavorazione delle piante di carciofo, cavolfiore, rapa e pomodoro.

Tali mangimi, non di uso tradizionale, possono infatti apportare aromi o ferrnentazioni anomale nel latte e nel formaggio.

La conservazione del latte in stalla deve avvenire mediante refrigerazione secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

La caseificazione deve avere inizio, in ogni caso, entro e non oltre le 48 ore dalla mungitura.

Fasi della trasformazione

Pastorizzazione: è ammessa la pastorizzazione del latte impiegato per la produzione di «Casatella Trevigiana DOP» effettuata in un tempo compreso tra 15 e 25 secondi ad una temperatura compresa tra i 70° e e i 75° C, o con rapporti tempo/temperatura con effetti equivalenti, a seconda delte caratteristiche del latte.

Riscaldamento: Il latte va portato alta temperatura di coagulazione, 34°C e 40° C e, in funzione della stagione e dell'aciditá del latte.

Acidificazione: avviene mediante l'aggiunta di lattoinnesto proveniente dalla zona di produzione prevista alt'art. 3 del presente disciplinare. Questa fase é particolarmente importante perla easatelta, poiché l'aciditá determina la consistenza finale delta pasta che, in questo formaggio, risulta consistente e poco spalmabile. Le popolazioni microbiche degli innesti impiegati nella produzione del formaggio «Casatella Trevigiana DOP», responsabili della caratterizzazione nel formaggio della struttura, consistenza, sapore e aroma, sono tutte di provenienza autoctona; esse sono costituite da ceppi appartenenti alla specie Streptococcus thermophilus e in misura minore da lattobacilli termofili, con prevalenza tra questi ultimi del *Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis*.

Caratteristiche degli innesti: Il lattoinnesto va ottenuto da latte riscaldato ad una temperatura compresa tra 6° C e e 68° C, raffreddato a temperatura ambiente e lasciato maturare fino ad un'aciditá di 8- 12 SH/50 ml. Nel caso d'utilizzo di lattoinnesto le quantita impiegate possono variare tra 1% e 5% dellatte di massa.

Coagulazione: determinata dall'aggiunta di caglio bovino liquido o in polvere. La quantita e il titolo del caglio devano essere tali da garantire un tempo di coagulazione compreso tra quindici minuti primi e quaranta minuti primi.

Il titolo del caglio può variare tra 1:10.000 e 1:20.000. La temperatura dellatte al momento dell'aggiunta del caglio deve essere compresa tra 34 °C e e 40 °C.

Prima rottura della cagliata: La cagliata viene tagliata a croce, operando con cautela per non sbriciolare la massa.

Sosta: A tale punto nella cagliata lasciata ferma inizia la sineresi e l'espulsione di parte del siero.

Il tempo di sosta pub variare da quarantacinque minuti primi a cinquantacinque minuti primi. La fase di sosta e nettamente piú lunga rispetto ai formaggi freschi di tipo cremoso, ed è tale da garantire una maggiore espulsione del siero, e quindi un coagulo piú consistente.

Seconda rottura delta cagliata: Sempre operando con cautela, si pratica la completa rottura delta massa. La rottura deve essere uniforme e completa, i granuli ottenuti devano avere grandezza di noce. Il taglio piú fine della cagliata rispetto a quelto praticato in altri formaggi freschi, garantisce una piú completa espulsione del siero e una maggiore consistenza delta pasta nel prodotto finale.

Agitazione, estrazione della cagliata e stufatura: In questa fase, la cui durata può variare tra i sette e i tredici minuti primi, attraverso la lenta agitazione della massa inizia lo spurgo.

Segue l'estrazione delta cagliata e la formatura in stampi cilindrici a parete forata di diametro e altezza tali da ottenere forme con rnisure entro gli standard indicati, tenendo conto delta tendenza del prodotto ad assestarsi fino a due cm una volta estratto dalla stampo. Gli stampi sono posti in locale di stufatura per un ternpo variabile in relazione al formato prescelto, fino a 3.5 ore per le pezzature grandi, tempi inferiori per le piccole.

La temperatura del locale di stufatura va compresa tra 25°C e 40° C. In fase di spurgo si effettuano da 2 a 4 rivoltarnenti.

Salatura: La salatura pub avvenire in soluzione salina di sale marino a 16° - 20° Baumé, con temperatura compresa tra 4° e e 12° e, per un tempo variabile in funzione della dimensione delle forme, compreso tra 40 minuti primi e 50 minuti primi per le forme piccole, e tra 80 minuti primi e 120 minuti primi per le forme grandi.

Altresì la salatura può avvenire a secco per distribuzione superficiale di sale marino, oppure può avvenire in caldaia con aggiunta di sale marino in quantita pari allo 0.8%- 1.2% della massa.

I tempi piú lunghi della fase di salatura rispetto ad altri formaggi freschi, concorrono a definire la sapidita a consistenza della «Casatella Trevigiana DOP».

Maturazione: Da effettuarsi in cella a 2° C - 8° C, per 4 - 8 giorni, in stampi, rivoltando le forme almeno ogni due giorni. É ammessa la maturazione applicando a sostegno una fascetta cilindrica di carta. La temperatura piü alta e i tempi piú lunghi di maturazione rispetto agli altri fonnaggi freschi, sono aspetti caratterizzanti il sapore della «Casatella Trevigiana DOP».

Confezionamento: La «Casatella Trevigiana DOP» deve essere immessa al consumo confezionata.

Data la natura altamente deperibile e la delicatezza della «Casatella Trevigiana DOP», formaggio «a pasta molle», lunghi trasporti del prodotto non ancora imballato potrebbero pregiudicarne le caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche, alterando in particolare i tempi e il tipo di maturazione.

Al fine quindi di garantire la conservazione delle caratteristiche qualitative tipiche del prodotto è necessario prevedere il vincolo territoriale delle operazioni di confezionamento, limitando i tempi tra produzione e imballaggio.

Il confezionamento deve pertanto avvenire all'intemo della zona indicata nell'art. 3 per garantire la tipicita, la rintracciabilita, il controllo, oltre che per rnantenere inalterate le caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche della «Casatella Trevigiana DOP», e deve essere effettuato utilizzando materiale conforme alle disposizioni di legge relative all'imballaggio dei prodotti alimentari, riportando obbligatoriamente il contrassegno e la scritta previsti dal presente Disciplinare.

Art. 6

Legame con l'ambiente geografico

Le proprietà e le caratteristiche qualitative della «Casatella Trevigiana DOP» sono strettamente riconducibili alla sua origine locale, familiare e contadina, nonché all'evoluzione artigianale della tecnica di caseificazione e ai ceppi batterici autoctoni selezionatisi nelluogo di produzione.

In particolare la qualita e la tipicitá del formaggio «Casatella Trevigiana DOP» derivano in maniera diretta e immediata dalle caratteristiche della flora microbica locale contenuta nel latte, nonché dalle temperature e dai tempi di lavorazione che ne selezionano le specie, i ceppi e la concentrazione.

La flora microbica locale ha pertanto un ruolo essenziale nella caratterizzazione della «Casatella Trevigiana DOP».

Recenti studi attestano infatti che nella flora microbica selezionatasi all'intemo dell'area tipica nel corso degli anni, si rinvengono ceppi diversi di Streptococchi termofili, le cui proprieta e attività metaboliche sano fondarnentali non solo in termini di acidificazione, ma anche per il loro contributo alle proprieta sensoriali del prodotto quali il caratteristico sapore lievemente acidulo della pasta giunta a maturazione. Parimenti, la presenza anche se piú ridotta di Lattobacilli termofili a maggiore attivita proteolitica, garantisce la degradazione delle caseine con produzione di molecole o loro precursori in grado di caratterizzare la consistenza, la maturazione e il sapore del formaggio, condizioni queste del tutto particolari e irripetibili in altri contesti produttivi non cornpresi nell'area típica. La lunga tradizione casearia che sottintende la lavorazione della Casatella Trevigiana, trae origine dalla produzione del latte e dalla successiva trasformazione in fornaggio da parte di molte piccole aziende agricole anticamente sparse sul territorio trevigiano. La caratteristica fondamentale del latte destinato alla produzione della Casatella Trevigiana era quella di provenire principalmente da aziende medio piccole a conduzione familiare, che gestivano l'allevamento con metodi tradizionali e costanti come è riportato in alcuni manuali e testi di tecnica casearia, in testi sui prodotti tipici ed in numerosi articoli.

La presenza di foraggi aziendali e illimitato uso di concentrati, la minore spinta produttiva per capo, l'alta rusticita dei capi allevati, sono stati fattori caratterizzanti il latte del territorio della Marca Trevigiana ma che ne limitavano i quantitativi prodotti. Le disponibilità spesso limitate di latte hanno falto sì che sovente il procedimento di caseificazione assumesse forme di estrema semplicità. Il latte, generalmente dopo scrematura per produrre il burro, veniva trasformato direttamente in casa utilizzando un comune paiolo di rame, servendosi del focolare domestico per il riscaldamento del latte.

Alcuni testi riportano che il nome della Casatella, chiamata talvolta anche casata a seconda della forma, sembra derivare dalle parole «casa» e «de casada» proprio in ragione di questa consuetudine di produrla nelle case con attrezzi rudimentali. Ció che ne derivava era un prodotto caratteristico e facilmente distinguibile rispetto agli altri formaggi freschi di altre aree agricole.

Art. 7.

Controllo

Il controllo sulla conformita del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale struttura tra l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni S.r.l.», via San Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (Vicenza), tel.+39-0445-313011 fax +39-0445-313070, e-mail: csqa@csqa.it

Art. 8.

Etichettatura

Il Formaggio «Casatella Trevigiana DOP» viene identificato mediante il marchio

così costruito: nella parte superiore e presente una «C» bianca in campo circolare di colore verde a tre sfumature; nella parte inferiore è riportata la dicitura «Casatella Trevigiana» in colore blu e centrata rispetto al tondo superiore, il testo e composto con il carattere Carleton, dove la parola «Casatella» e di dimensioni superiori alla parola «Trevigiana», che si trova sotto e spostata verso destra, nel rapporto 2:1. A sinistra viene riportata in colore verde la dicitura in tre righe «Denominazione d'Origine Protetta».

L'indicazione «Denominazione d'Origine Protetta» può essere sostituita dalla dicitura «D.O.P.»

Le proporzioni tra la parte superiore del marchio e la parte inferiore sono invariabili e riportate nel disegno allegato.

Le specifiche tecniche del marchio sono:

Colore verde

Pantone 389 U- cyano 40%, magenta 0%, giallo 75%, nero 0%;

Pantone 382 U - cyano 60%, magenta 0%, giallo 100%, nero 0%;

Pantone 368 U - cyano 77%, magenta 0%, giallo 100%, nero 0%.

Colore blu

Pantone 288 U - cyano 100%, magenta 65%, giallo 0%, nero 30%.

Il marchio deve essere riportato sull'involucro esterno protettivo del formaggio, costituito da materiale conforme alle disposizioni di legge relative all'imballaggio dei prodotti alimentari.

Sull'involucro esterno non possono essere riportate indicazioni laudative o tali da trarre in inganno i consumatori.

Il marchio può essere usato nelle pubblicazioni e nei materiali promozionali.

La dimensione del marchio deve essere proporzionata alle dimensioni dell'imballaggio secondo la seguente regala: le dimensioni della larghezza totale della dicitura «Casatella» non deve essere inferiore all'80% del diametro della confezione.

Stante la tipología del formaggio, non sono ammissibili indicazioni di alcun tipo da riportare direttamente sulla forma.

L'uso dell'imballaggio, riportante il contrassegno e la scritta come descritti, é obbligatorio. L'imballaggio deve risultare conforme alle normative europee e nazionali di riferimento.

19A06091

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-231) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.